

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (V e XII)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	4
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	5
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	40
AGRICOLTURA (XIII)	»	43
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	54
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	55

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Venerdì 16 maggio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.40 alle 14.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. Emendamenti C. 2373-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 4

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Venerdì 16 maggio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.

Emendamenti C. 2373-A Governo, approvato dal Senato

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. C. 2373-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	5
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	19
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 16 maggio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.

C. 2373-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015, rilevando che il provvedimento è corredato di relazione

tecnica, riferita al testo iniziale del decreto. Ricorda, inoltre, che nel corso dell'esame presso il Senato il Governo ha trasmesso alla Commissione bilancio il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari relativi al testo iniziale del decreto, nonché ulteriori documentazioni tecniche di risposta alle osservazioni formulate nel corso del dibattito e di analisi degli emendamenti presentati nelle Commissioni di merito.

Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, sull'articolo 1, relativo al finanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione e del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, non ritiene di dover formulare osservazioni, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, durante l'esame in prima lettura presso il Senato, circa il fatto che le risorse da destinare alle regioni e ai comuni dovranno essere utilizzate in assenza di deroghe e nei limiti dei vincoli del patto di stabilità interno.

In merito all'articolo 2, recante modifica della disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in

locazione, non ritiene di dover formulare osservazioni, preso atto di quanto affermato dal Governo, nel corso dell'esame presso l'altra ramo del Parlamento, circa la natura procedurale delle modifiche apportate alla disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e nel presupposto che le iniziative che verranno intraprese a tal fine saranno disposte nel limite delle risorse disponibili del Fondo medesimo, come incrementate per effetto dell'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame.

Con riferimento all'articolo 3, recante misure per l'alienazione del patrimonio residenziale pubblico, con riferimento al testo originario delle disposizioni ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito alle modalità di contabilizzazione degli incassi derivanti dalle previste dismissioni di immobili degli ex IACP e delle spese, a valere sui predetti incassi, destinate alla realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente. Infatti, poiché gli IACP non rientrano nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, evidenzia che i predetti incassi e le relative spese non dovrebbero rilevare ai fini dei saldi di finanza pubblica. In proposito, ritiene tuttavia opportuna una conferma da parte del Governo. In merito alle modifiche apportate dal Senato, andrebbero valutati i possibili effetti negativi sui saldi – con particolare riferimento al saldo di indebitamento netto strutturale – dell'estensione a comparti di enti inclusi nel perimetro della pubblica amministrazione – comuni ed enti pubblici non territoriali – delle procedure previste dalla norma originaria per i soli immobili IACP, riguardanti l'alienazione degli immobili e le modalità di utilizzo delle relative entrate.

Passando all'esame dell'articolo 4, relativo al programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, non ha osservazioni da formulare, preso atto di quanto evidenziato nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura presso il Senato e nel presupposto, sul quale chiede conferma al

Governo, che gli oneri previsti dalle disposizioni siano configurabili come limiti di spesa. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che, come risulta dalla relazione tecnica, il comma 6 consente l'utilizzo delle disponibilità giacenti presso la Cassa depositi e prestiti relative a quote non utilizzate di limiti di impegno destinati a programmi di edilizia agevolata. Osserva che tali disponibilità sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo destinato alla realizzazione di interventi di manutenzione e di recupero degli alloggi privi di soggetti assegnatari, istituito ai sensi del comma 5. Trattandosi di risorse inutilizzate giacenti in tesoreria, utili ai soli fini della compensazione in termini di saldo netto da finanziare, il successivo comma 7 prevede la compensazione degli effetti derivanti dall'istituzione del predetto fondo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto mediante utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Segnala inoltre che, secondo quanto chiarito nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione bilancio del Senato, l'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali, nel limite di euro 5 milioni per l'anno 2014, di euro 20 milioni per l'anno 2015, di euro 20 milioni per l'anno 2016 e di euro 22,9 milioni per l'anno 2017, non pregiudica le finalizzazioni già previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

In riferimento all'articolo 5, riguardante la lotta all'occupazione abusiva di immobili, rileva che lo stesso non presenta profili problematici sul piano finanziario, stante il carattere ordinamentale della disposizione, non avendo peraltro nulla da osservare con riferimento alle disposizioni introdotte al Senato.

In merito all'articolo 6, relativo all'imposizione sui redditi dell'investitore, fa presente che la relazione tecnica non fornisce sufficienti informazioni in relazione ai dati e ai parametri utilizzati ai fini della stima degli effetti di gettito. Ritiene in

particolare che andrebbero forniti chiarimenti in merito al numero degli immobili ad uso abitativo destinati ad alloggi sociali, che la relazione tecnica indica in misura pari a 40 mila, ma del quale non viene specificato né la fonte né se si riferisca ai soli alloggi di nuova costruzione o ad una stima che comprenda anche gli alloggi oggetto di ristrutturazione. Rileva, inoltre, che ai fini della stima degli effetti di gettito risulta considerata una percentuale di non concorrenza del 60 per cento in luogo del 40 per cento indicato dalla norma e che, prudenzialmente, non sono stati ascritti effetti di maggior gettito alla conseguente indeducibilità delle spese sostenute a fronte dei redditi in esame. Sul punto ritiene quindi opportuno chiedere una conferma da parte del Governo.

In merito all'articolo 7, sulle detrazioni IRPEF per il conduttore di alloggi sociali, con riferimento ai commi 1 e 2, osserva che, ai fini della stima degli effetti di minor gettito, la relazione tecnica utilizza un modello di microsimulazione. Non appare pertanto possibile verificare la quantificazione proposta dalla relazione tecnica, in mancanza dei dati e dei parametri ad essa sottostanti. In particolare ritiene che andrebbero forniti ulteriori elementi informativi in merito all'aliquota media utilizzata nonché all'indicazione di un numero di immobili ad uso abitativo destinati ad alloggi sociali pari a 40 mila unità. Riguardo alla soppressione – prevista dal comma 2-*bis* – della disposizione che stabilisce che le spese per acquisto di mobili ed elettrodomestici ammesse al beneficio non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione, ritiene opportuna una verifica circa la neutralità finanziaria della disposizione, tenuto conto che la soppressione di uno dei due limiti massimi di spesa – quello riferito alle spese di ristrutturazione effettivamente sostenute – potrebbe determinare un maggior ricorso al beneficio per le fattispecie in cui il rispetto del predetto limite avrebbe determinato un'esclusione dal beneficio medesimo – ipotesi di spese di ristrutturazione inferiori a 10 mila euro –, con conseguente

incremento della relativa perdita di gettito. Ritiene quindi che andrebbe al riguardo acquisita una valutazione da parte del Governo. Infine, in merito al comma 2-*ter*, che non sembra essere considerato dalla relazione tecnica presentata presso il Senato, rileva che la disposizione appare avere come finalità quella di permettere di usufruire della detrazione per l'acquisto di mobili anche prescindendo dalla pendenza di una pratica di ristrutturazione edilizia. Qualora venisse confermata tale interpretazione, andrebbe valutato se la stessa sia suscettibile di incrementare la perdita di gettito stimata in sede di relazione tecnica riferita alla legge di stabilità per il 2014.

Riguardo all'articolo 8, concernente il riscatto a termine dell'alloggio sociale, osserva che la stima degli effetti di minor gettito attribuiti alla norma in esame dalla relazione tecnica non è supportata da elementi informativi che ne consentano una verifica sul piano finanziario. Ritiene pertanto necessario che siano illustrati i metodi, i criteri, i dati e le procedure di quantificazione utilizzate dalla relazione tecnica anche al fine di chiarire gli ulteriori aspetti di seguito indicati. Per quanto concerne la stima fornita dalla relazione tecnica, che assume un andamento costante degli oneri, andrebbero esplicitate le ragioni sottostanti tale andamento, tenuto conto che la norma in esame si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 29 marzo 2014 e, pertanto, in ciascuna annualità – per un periodo di almeno 7 anni – dovrebbero risultare gli effetti cumulati dei nuovi contratti che si aggiungono a quelli stipulati negli anni precedenti; andrebbe inoltre chiarito se ed eventualmente in che modo sia stata considerata la possibile rinegoziazione dei contratti di locazione in essere, mediante nuova stipula, che potrebbe essere effettuata al fine di consentire anche agli attuali conduttori di fruire delle modalità di acquisto dell'immobile in esame. Reputa inoltre necessari ulteriori chiarimenti per quanto concerne le modalità applicative e i conseguenti effetti finanziari che ne derivano, in quanto la norma rinvia ad un decreto ministeriale la definizione di al-

cuni profili applicativi dai quali dipendono effetti a carico della finanza pubblica. Evidenzia, in particolare, che la norma non stabilisce alcun limite in merito alla quota del canone di affitto che dovrebbe essere imputata in conto del prezzo di acquisto dell'immobile. Tale aspetto appare rilevante in considerazione del meccanismo del credito d'imposta previsto per la quota imputata come anticipo del processo di acquisto. Osserva, inoltre, che andrebbe precisato se il conduttore possa, nel corso del periodo interessato dal contratto di locazione, rinunciare all'esercizio del diritto di riscatto. In tale ipotesi, ritiene che andrebbero chiariti quali siano gli effetti finanziari in termini di credito d'imposta in favore del locatore. Segnala, altresì, che non risulta chiara la tempistica relativa al credito d'imposta. Infatti, considerato che la relazione tecnica stima effetti negativi a decorrere dal 2015 in merito ad un diritto di riscatto da esercitare non prima del 2021 – 7 anni dal 29 marzo 2014 – e che gli effetti iscritti nel prospetto riepilogativo, uguali rispetto ai tre saldi di finanza pubblica, non sembrerebbero tenere conto delle modalità di effettiva fruizione del credito d'imposta, ritiene che andrebbe precisato se la fruizione del credito d'imposta da parte del locatore sia riconosciuta immediatamente in virtù della clausola sottoscritta dal conduttore circa l'intenzione di esercitare, dopo almeno i 7 anni richiesti, il diritto di riscatto. In caso di conferma di tale ipotesi interpretativa – che sembrerebbe giustificare l'iscrizione di effetti finanziari a decorrere dal 2015 – andrebbe, a suo avviso, chiarito come si faccia luogo al recupero del credito d'imposta già fruito nell'ipotesi in cui, trascorsi i 7 anni, il conduttore non dovesse esercitare il diritto di riscatto. Tale profilo dovrebbe essere considerato anche alla luce della necessità di escludere possibili comportamenti elusivi. Qualora, viceversa, la norma debba essere interpretata nel senso che il diritto al credito d'imposta e alla sua fruizione sorga nel momento in cui sia effettivamente riscattato l'immobile, con riferimento ai canoni già riscossi, segnala come non appaiano

chiari i motivi sottostanti l'iscrizione degli effetti finanziari a decorrere dal 2015.

Riguardo all'articolo 9, sulla riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato, segnala che, con riferimento al comma 1, la stima del valore imponibile per l'applicazione della cedolare secca è effettuata sulla base di dati relativi al 2011, nonostante siano disponibili dati più aggiornati. Segnala, in particolare, che in base ai dati relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2013 per l'anno 2012 la base imponibile della cedolare secca ad aliquota agevolata – in quell'anno pari al 19 per cento – risultava pari a 778 milioni di euro e rappresentava il 12 per cento del gettito di competenza complessivo, e che in base ai dati pubblicati nel Bollettino delle entrate tributarie, riferiti al gettito effettivo, il totale dei versamenti della cedolare secca ammonta a 675 milioni nel 2011, a 1.020 milioni nel 2012 e a 1.516 milioni nel 2013. In proposito, pertanto, ritiene opportuno un chiarimento in merito al mancato utilizzo di dati più aggiornati, rispetto ai quali la perdita di gettito determinata dalla riduzione dell'aliquota risulta maggiore di quella stimata. Per quanto concerne le ipotesi adottate nella quantificazione degli effetti finanziari, ritiene opportuno specificare le ragioni alla base dell'ipotesi di un andamento costante, considerato che, invece, i dati registrati evidenziano un andamento crescente del gettito annuo, nonché chiarire se ed in quale misura sia stato considerato un possibile effetto di incentivazione per i locatori interessati, considerata l'elevata differenza tra aliquota ordinaria, al 21 per cento, e la nuova aliquota agevolata, al 10 per cento. Per motivi di prudenzialità, ritiene che andrebbe infatti considerata l'ipotesi che una quota dei contratti già registrati a canone libero possa essere trasformata in contratti a canone concordato al fine di fruire del beneficio fiscale introdotto dalla norma. Con riferimento al comma 2, rileva che la relazione tecnica non sembra perfettamente coordinata con il tenore testuale della norma. In particolare, la relazione tecnica considera come aliquota

applicabile per effetto delle disposizioni in esame quella agevolata, pari al 10 per cento fino al 2017 e al 15 per cento dal 2018, anche se il comma 2 non riguarda specificamente i contratti a canone concordato. Il comma 2, infatti, estende a talune tipologie di locazione l'opzione per il regime della cedolare di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011, che include anche l'aliquota ordinaria al 21 per cento. Considera pertanto opportuno chiarire se la platea considerata dalla relazione tecnica, pari a 1.200 unità, sia prudenzialmente riferita a tutte le tipologie di contratto, ivi incluse quelle che rientrerebbero nel regime ordinario della cedolare secca con l'aliquota del 21 per cento sopra richiamata. In caso contrario, ovvero se tale platea fosse riferita ai soli contratti a canone concordato, sembrerebbe necessario computare, ai fini della quantificazione della perdita di gettito, anche le minori entrate relative ai contratti a canone libero, ad aliquota ordinaria del 21 per cento, non considerate dalla relazione tecnica. Segnala infine che non si dispone dei dati e dei parametri sottostanti la quantificazione degli oneri recati dalle disposizioni contenute nei commi 2-*bis* e 2-*ter*, valutati dal comma 2-*quater* in 1,53 milioni per il 2014 e in 1,69 milioni a decorrere dal 2015. Premessa la necessità di acquisire i predetti dati al fine di verificare la congruità della copertura, osserva che andrebbe in primo luogo esplicitato se l'aggiornamento dell'elenco CIPE dei comuni ad alta tensione abitativa previsto dal comma 2-*ter* sia finalizzato a ricomprendervi quei comuni, di cui al comma 2-*bis*, che attualmente non rientrano nel predetto elenco e per i quali sia stato deliberato negli ultimi cinque anni lo stato di calamità. Tale interpretazione sembra, infatti, desumersi dal comma 2-*quater* che richiama congiuntamente i due commi precedenti ai fini della copertura. Qualora la predetta ipotesi interpretativa dovesse essere confermata, ritiene andrebbe altresì chiarito se, in virtù del combinato disposto del comma 2-*bis* e del comma 2-*ter*, ai comuni ivi individuati sia estesa l'aliquota ridotta della cedolare

secca soltanto per il periodo 2014-2017, nella misura del 10 per cento, ovvero anche dal 2018, nella misura del 15 per cento. Tale chiarimento appare necessario, in quanto la disposizione di copertura di cui al comma 2-*quater* assegna alle predette disposizioni effetti finanziari di natura permanente. In merito ai profili di copertura finanziaria, relativamente al comma 2-*quater*, segnala che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del quale è previsto l'utilizzo, nella misura di 1,53 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,69 milioni di euro a decorrere dal 2015, a copertura dell'onere derivante dall'estensione dell'applicazione della cedolare secca ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni, lo stato di emergenza (comma 2-*bis*), nonché di quelli derivanti dall'aggiornamento da parte del CIPE dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa (comma 2-*ter*), seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità. Dal punto di vista formale, segnala altresì che la disposizione è formulata in termini di previsioni di spesa, ma non è corredata di una esplicita clausola di salvaguardia. Peraltro rileva che, poiché gli oneri oggetto di copertura sono costituiti da minori entrate, tale clausola, come rilevato in passato per casi analoghi, risulterebbe di fatto inefficace in quanto ogni eventuale disallineamento tra oneri e coperture potrebbe essere verificato solo negli esercizi finanziari successivi al suo manifestarsi. Dal punto di vista formale, fa presente che nel testo non figura la disposizione che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Con riferimento all'articolo 9-*bis*, recante disposizioni sull'IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero, segnala che la norma non è corredata di relazione tecnica e, pertanto, non si dispone degli elementi e dei criteri sottostanti la quantificazione dei relativi oneri. Non risulta quindi possibile effettuare una verifica della stima del minor gettito in-

dicato nel comma 3 in misura pari a 6 milioni di euro. Premessa la necessità di acquisire gli elementi utilizzati ed i parametri utilizzati per la predetta quantificazione, ritiene che andrebbe altresì indicata la ripartizione del minor gettito complessivo, pari a 6 milioni annui, tra IMU, TASI e TARI tenendo conto che la quota riferita ai comuni viene complessivamente indicata in 2 milioni di euro annui. Andrebbe infine chiarito quale sia il regime applicabile agli immobili in esame nell'anno in corso tenuto conto che l'assimilazione ad abitazione principale e la relativa copertura finanziaria sono previste a decorrere dal 2015. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 3, segnala che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del quale è previsto l'utilizzo nella misura di 6 milioni di euro a decorrere dal 2015 a copertura degli oneri derivanti dalla disciplina concernente l'applicazione dell'IMU per gli immobili posseduti dai cittadini italiani all'estero, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità. Dal punto di vista formale, fa presente che nel testo non figura la disposizione che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Inoltre, nonostante l'utilizzo dei fondi speciali avvenga solo a partire dal secondo anno del triennio cui si riferisce il bilancio a legislazione vigente, rileva che non è previsto il richiamo alle proiezioni dei fondi medesimi.

Per quanto concerne l'articolo 10, commi da 1 a 10, recante disposizioni sull'edilizia residenziale sociale, pur prendendo atto del carattere prevalentemente ordinamentale delle norme in esame, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere che l'accelerazione dell'utilizzo delle risorse indicata dal comma 2 possa comportare effetti negativi non previsti in termini di cassa con conseguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 10, comma 10-bis, recante conferimento a fondi immobiliari di immobili residenziali realiz-

zati con contributi pubblici, nonché all'articolo 10, comma 10-ter, recante Programmi di edilizia residenziale in favore di dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Per quanto concerne l'articolo 10-bis, recante definizione amministrativa e contabile degli interventi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 152 del 1991, fa presente di non avere osservazioni da formulare.

Riguardo all'articolo 10-ter, recante semplificazione in materia di edilizia, fa presente di non avere osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale chiede l'avviso del Governo – che la misura di semplificazione disposta dalla norma non determini effetti sul gettito eventualmente atteso a normativa vigente per l'appartenenza dei suddetti manufatti alla qualifica di interventi edilizi di nuova costruzione.

Con riferimento all'articolo 11, recante verifica dell'attuazione del provvedimento, rileva che, in merito alla disposizione che prevede che le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto interministeriale, andrebbe acquisita conferma che dette procedure di riprogrammazione siano idonee ad evitare effetti negativi sui saldi rispetto alla dinamica di spesa scontata ai fini dei tendenziali.

In merito all'articolo 12, recante qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, ritiene che andrebbe acquisita una conferma del Governo circa la compatibilità della nuova disciplina prevista dal testo rispetto alla normativa comunitaria in materia. Osserva inoltre che, in base al comma 10, la nuova disciplina sui requisiti di qualificazione prevista dai precedenti commi 8 e 9 sarà applicata anche ai contratti i cui bandi o avvisi di gara risultino – alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame – già pubblicati, ovvero, per i contratti senza pubblicazione di bandi, alle procedure e ai contratti per i quali alla medesima data siano già stati inviati gli inviti a presentare offerte. Andrebbe

inoltre acquisita una valutazione del Governo circa l'eventualità che tale previsione determini l'esigenza di rivedere procedure in corso, con effetti anche sui relativi costi complessivi.

Per quanto concerne l'articolo 13, recante disposizioni urgenti per Expo 2015, con riferimento al comma 1 evidenzia l'opportunità di acquisire chiarimenti in merito ai profili di dequalificazione della spesa connessi alla possibilità di utilizzare entrate in conto capitale per finalità di spesa corrente. Con riferimento al comma 3, fermo restando che la norma recepisce nell'ambito della disciplina fiscale il contenuto di un accordo internazionale già ratificato, osserva che la valutazione della relazione tecnica, secondo la quale l'esenzione dall'imposta di registro degli atti transattivi posti in essere nell'ambito della realizzazione di Expo 2015 si configura come rinuncia a maggior gettito, assume implicitamente che tali atti transattivi siano per la loro totalità di carattere aggiuntivo rispetto a quelli che sarebbero stati stipulati in assenza dell'evento. Osserva in proposito che, nell'eventualità di un parziale fenomeno di spiazzamento, la predetta esenzione non si configurerebbe interamente come rinuncia a maggior gettito, ma, almeno parzialmente, come perdita di gettito, ritenendo opportuna una conferma circa l'esclusione del predetto fenomeno di spiazzamento. Con riferimento al comma 4, andrebbe chiarito in primo luogo se il contributo di 25 milioni per il 2014 in favore del comune di Milano, disposto dalla norma, risulti aggiuntivo o sostitutivo rispetto a quello già previsto per il 2013 dal decreto-legge n. 126 del 2013, provvedimento decaduto i cui effetti sono stati fatti salvi. In ogni caso, analogamente a quanto osservato in relazione al citato decreto-legge n. 126, segnala che, benché il contributo non rilevi ai fini del patto di stabilità interno, potrebbero comunque determinarsi effetti negativi sul saldo di fabbisogno, non considerati dalla relazione tecnica. Infatti, le predette somme potranno trovare legittimo utilizzo per l'accelerazione del pagamento di spese di natura corrente, escluse

in termini di cassa dai vincoli del patto, con conseguenti effetti negativi sul fabbisogno. In merito ai profili di copertura finanziaria, sempre relativamente al comma 4, segnala che alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal riconoscimento al comune di Milano, a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015, di un contributo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle somme iscritte nel conto dei residui relative ad alcune autorizzazioni di spesa aventi ad oggetto fondi per assunzioni a tempo indeterminato (articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). L'utilizzo dei suddetti residui, che in analogia con l'onere oggetto di copertura, produce effetti solo sul saldo netto da finanziare non pregiudica, secondo quanto chiarito nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio del Senato, l'adempimento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Con riferimento all'articolo 14, comma 1, recante disposizioni sulla copertura finanziaria, rileva che la norma dispone che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, comma 1, lettera *b*), 6, 7, 8 e 9, pari complessivamente a 97,71 milioni di euro per l'anno 2014, a 184 milioni di euro per l'anno 2015, a 152,70 milioni di euro per l'anno 2016, a 129 milioni di euro per l'anno 2017, a 86,85 milioni di euro per l'anno 2018, a 83,52 milioni di euro per l'anno 2019, a 46,92 milioni di euro per l'anno 2020 e a 18,52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 3 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (capitolo 1701, piani di gestione 31 e 32, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti – contributi agli interventi di edilizia residenziale che fruiscono di mutuo agevolato);

quanto a 21,94 milioni di euro per l'anno 2014, 2015 e 2016, a 8,19 milioni di euro per l'anno 2017 e a 8,2 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985 n. 118 (capitolo 1701, piani di gestione 38 e 39, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – programma straordinario di edilizia agevolata);

quanto a 56,81 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2019 e a 28,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (capitolo 1701, piani di gestione 41 e 42, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – limiti di impegno per interventi di edilizia agevolata);

quanto a 102,25 milioni di euro per l'anno 2015 e a 73,95 milioni di euro per l'anno 2016, a 24 milioni di euro per l'anno 2017, a 5,94 milioni di euro per l'anno 2018, a 18,51 milioni di euro per l'anno 2019 e a 18,52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze);

quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 40 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legisla-

tive di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si provvede alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato (capitolo 1451 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);

quanto a 6,295 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo da ripartire per l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive delle persone fisiche esercenti attività commerciali ovvero arti e professioni che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (capitolo 2870 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze);

quanto a 1,765 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo da ripartire per il rimborso delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato per il biennio 2012-2013, da parte di enti ed organismi erogatori di prestazioni pensionistiche, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di restituzione del contributo di perequazione sulle pensioni di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (capitolo 3040 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze);

quanto a 15,9 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 7.

Al riguardo segnala che, secondo quanto chiarito nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione bilancio del Senato, le autorizzazioni di spesa utilizzate con finalità di copertura ai sensi del comma 1 recano le necessarie disponibilità e l'utilizzo delle relative risorse non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente.

Con riferimento all'utilizzo delle maggiori entrate relative alle detrazioni fiscali

IRPEF per il conduttore di alloggi sociali di cui al comma 1 lettera *h*), rinvia alle osservazioni in precedenza formulate con riferimento all'articolo 7.

Infine, con riguardo all'indicazione delle disposizioni onerose oggetto di copertura finanziaria, segnala che il riferimento all'articolo 9 deve intendersi limitato ai soli commi 1 e 2, posto che i commi *2-bis* e *2-ter*, introdotti durante l'esame al Senato, recano un'autonoma copertura al successivo comma *2-quater* del medesimo articolo 9.

Con riferimento all'articolo 14, commi 2 e 3, recante procedura di definanziamento dei programmi straordinari di edilizia agevolata, richiama le considerazioni già svolte con riferimento all'articolo 12 circa l'effettiva utilizzabilità delle risorse in questione anche con riferimento all'eventuale incidenza su procedure già avviate.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, depositando agli atti della Commissione una documentazione contenente la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e una nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze recante puntuale risposta a talune delle osservazioni richiamate dal relatore (*vedi allegato*), precisa che le modifiche apportate dal Senato all'articolo 3, recante misure per l'alienazione del patrimonio residenziale pubblico, come si evince dalla menzionata relazione tecnica, non determinano ulteriori effetti negativi per la finanza pubblica, e che gli oneri derivanti dall'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari, di cui all'articolo 4, costituiscono limiti di spesa.

Rileva, altresì, che le disposizioni di cui all'articolo 7, commi *2-bis* e *2-ter*, secondo cui le spese per acquisto di mobili ed elettrodomestici ammesse alle detrazioni previste non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione, non determinano ef-

fetti negativi per la finanza pubblica, giacché, in occasione dell'introduzione dei predetti limiti a legislazione vigente, non erano stati prudenzialmente quantificati effetti di risparmio.

Osserva, inoltre, che l'estensione, ai sensi dell'articolo 9, comma *2-bis*, della aliquota ridotta della cedolare secca ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato negli ultimi cinque anni lo stato di emergenza è limitata al periodo 2014-2017, in coerenza con quanto disposto dal comma 1 del medesimo articolo 9.

Fa notare che la disposizione di cui all'articolo 9, comma *2-ter*, che prevede la revisione dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa da parte del CIPE, non determina effetti finanziari negativi, in quanto la revisione dell'elenco sarà predisposta assicurando l'invarianza degli effetti sulla finanza pubblica, e che il nuovo regime IMU per gli immobili posseduti dai cittadini residenti all'estero, di cui all'articolo *9-bis*, decorre dal 2015, in coerenza con la relativa quantificazione degli oneri e la corrispondente norma di copertura finanziaria.

Sottolinea, inoltre, che la citata quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo *9-bis* è stata effettuata considerando che l'agevolazione riguarda solo i pensionati nei paesi di residenza e che il versamento medio per le tipologie di immobili interessate dalla disposizione è di non rilevante entità, fermo restando che non si stimano effetti ai fini della TARI, considerando che i comuni dovranno comunque garantire la copertura integrale del costo del servizio per lo smaltimento dei rifiuti.

Rileva, altresì, che le disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 10, commi da 1 a 10, hanno carattere ordinamentale e non determinano un'accelerazione della spesa per cassa di cui alle disposizioni a legislazione vigente, e che le disposizioni di cui all'articolo *10-ter*, che escludono dal novero degli interventi di nuova costru-

zione l'installazione di manufatti leggeri, non determinano effetti negativi sul gettito atteso a legislazione vigente.

Fa presente, inoltre, che la destinazione delle risorse revocate e riprogrammate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 11, per essere nuovamente destinate al contrasto del disagio abitativo, ha carattere ordinamentale ed è priva di effetti finanziari negativi, e che le disposizioni di cui all'articolo 12, che modifica la disciplina in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, sono coerenti con la normativa europea.

Osserva, infine, che l'articolo 13, recante disposizioni urgenti per l'Expo 2015, come si evince dalla relazione tecnica, determina maggiori oneri soltanto limitatamente al saldo da finanziare, e che tra le disposizioni oggetto di copertura, indicate all'articolo 14, il riferimento all'articolo 9 deve intendersi limitato ai soli commi 1 e 2, giacché i commi 2-*bis* e 2-*ter* del medesimo articolo, introdotti durante l'esame al Senato, recano, ai sensi del successivo comma 2-*quater*, un'autonoma copertura.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2373-A Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 47 del 2014, recante Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015;

visti gli ulteriori elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

le modifiche apportate dal Senato all'articolo 3, recante misure per l'alienazione del patrimonio residenziale pubblico, come si evince dalla menzionata

relazione tecnica, non determinano ulteriori effetti negativi per la finanza pubblica;

gli oneri derivanti dall'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari, di cui all'articolo 4, costituiscono limiti di spesa;

le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2-*bis* e 2-*ter*, secondo cui le spese per acquisto di mobili ed elettrodomestici ammesse alle detrazioni previste non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione, non determinano effetti negativi per la finanza pubblica, giacché, in occasione dell'introduzione dei predetti limiti a legislazione vigente, non erano stati prudenzialmente quantificati effetti di risparmio;

l'estensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, della aliquota ridotta della cedolare secca ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato negli ultimi cinque anni lo stato di emergenza è limitata al periodo 2014-2017, in coerenza con quanto disposto dal comma 1 del medesimo articolo 9;

la disposizione di cui all'articolo 9, comma 2-*ter*, che prevede la revisione dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa da parte del CIPE, non determina effetti finanziari negativi, in quanto la revisione dell'elenco sarà predisposta assicurando l'invarianza degli effetti sulla finanza pubblica;

il nuovo regime IMU per gli immobili posseduti dai cittadini residenti all'estero, di cui all'articolo 9-*bis*, decorre dal 2015, in coerenza con la relativa quantificazione degli oneri e la corrispondente norma di copertura finanziaria;

la citata quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 9-*bis* è stata effettuata considerando che l'agevolazione riguarda solo i pensionati nei paesi di residenza e che il versamento medio per le tipologie di immobili interessate dalla di-

sposizione è di non rilevante entità, fermo restando che non si stimano effetti ai fini della TARI, considerando che i comuni dovranno comunque garantire la copertura integrale del costo del servizio per lo smaltimento dei rifiuti;

le disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 10, commi da 1 a 10, hanno carattere ordinamentale e non determinano un'accelerazione della spesa per cassa di cui alle disposizioni a legislazione vigente;

le disposizioni di cui all'articolo 10-ter, che escludono dal novero degli interventi di nuova costruzione l'installazione di manufatti leggeri, non determinano effetti negativi sul gettito atteso a legislazione vigente;

la destinazione delle risorse revocate e riprogrammate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 11, per essere nuovamente destinate al contrasto del disagio abitativo, ha carattere ordinamentale ed è priva di effetti finanziari negativi;

le disposizioni di cui all'articolo 12, che modifica la disciplina in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, sono coerenti con la normativa europea;

l'articolo 13, recante disposizioni urgenti per l'Expo 2015, come si evince dalla relazione tecnica, determina maggiori oneri soltanto limitatamente al saldo da finanziare;

tra le disposizioni oggetto di copertura, indicate all'articolo 14, il riferimento all'articolo 9 deve intendersi limitato ai soli commi 1 e 2, giacché i commi 2-bis e 2-ter del medesimo articolo, introdotti durante l'esame al Senato, recano, ai sensi del successivo comma 2-quater, un'autonoma copertura;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Busto 1.1, Nardi 1.2, De Rosa 1.3, Busto 1.4, Pesco 1.8, Piazzoni 1.11, De Rosa 1.12 e 1.13, Busto 1.14, Busto 1.16, che dispongono l'incremento dei fondi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e per gli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, disponendo l'incremento delle coperture previste dall'articolo 14, comma 1, lettera d), relativo al fondo per gli interventi strutturali di politica economica, che non reca le necessarie disponibilità, o prevenendo l'utilizzo del fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, il quale reca tuttavia uno stanziamento solo in termini di cassa e non anche di competenza, e del fondo per lo sviluppo e la coesione, determinando in quest'ultimo caso una dequalificazione della spesa vietata dalla vigente normativa contabile;

Busto 1.17, che dispone l'incremento del fondo per gli inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 1, comma 2, senza tuttavia prevedere alcuna copertura finanziaria;

Nardi 1.20, che stanziava 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 in favore di proprietari di immobili sottoposti ad aste giudiziarie per insolvenza sui mutui per la prima casa. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del

2008, il quale reca tuttavia uno stanziamento solo in termini di cassa e non anche di competenza;

Grimoldi 4.1, che sopprime tra l'altro il comma 2 dell'articolo 4, che reca le modalità di finanziamento del programma di recupero degli immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui al comma 1, senza prevedere la soppressione anche del medesimo programma;

Daga 4.01, che dispone che i comuni provvedano al censimento degli immobili di proprietà pubblica presenti nel rispettivo territorio. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, che non reca le necessarie disponibilità;

Daga 5.01, che è volta a istituire l'Anagrafe degli assegnatari di abitazione di edilizia residenziale pubblica, provvedendo al relativo onere, valutato nel limite massimo di 3 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, che non reca le necessarie disponibilità;

Caparini 6.01, che è volta a estendere la detrazione di cui al comma 1-ter dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi anche ai mutui accesi per i lavori di costruzione e di completamento dell'abitazione principale eseguiti entro il periodo di validità del permesso di costruire, senza prevedere alcuna forma di copertura;

Nardi 7.1, che estende la detrazione IRPEF di cui all'articolo 7 del provvedimento a tutti i contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale, provvedendo al relativo onere, non quantificato, attraverso l'incremento dell'imposta sui redditi di capitale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011;

Segoni 7.2, che estende la detrazione IRPEF di cui all'articolo 7 del provvedimento a tutti i contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale, senza provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e senza individuare alcuna copertura;

Daga 8.8, che amplia l'ambito di applicazione delle agevolazioni previste dall'articolo 8 anche ai contratti di locazione stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento, con conseguenti effetti negativi a carico della finanza pubblica;

Grimoldi 8.05, che reca, tra l'altro, modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, escludendo dalla fattispecie di cessione dei beni, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, con conseguenti effetti negativi a carico della finanza pubblica;

Grimoldi 9.1, che estende, per il quadriennio 2014-2017, la riduzione dell'aliquota prevista per la cedolare secca a tutti i contratti di locazione, senza provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e all'indicazione della copertura finanziaria;

Cancellieri 9.2, che prevede una riduzione dell'aliquota relativa alla cedolare secca a decorrere dal 2014 (quindi non limitatamente al triennio 2014-2017) – prevedendo al contempo una riduzione degli aggi riconosciuti ai concessionari dei giochi e un adeguamento del PREU –, senza provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e all'indicazione della copertura finanziaria;

Nardi 9.3, che prevede la riduzione dell'aliquota della cedolare secca a decorrere dal 2014 (quindi non limitatamente al triennio 2014-2017), senza provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e all'indicazione della copertura finanziaria;

Grimoldi 9.01, che è volta a prevedere l'imposta di registro con aliquota agevolata all'1 per cento per alcune tipo-

logie di trasferimenti immobiliari, senza provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e all'indicazione della copertura finanziaria;

Grimoldi 9.02, che è volta ad attribuire agevolazioni fiscali in caso di acquisto di abitazioni da destinare a locazione per un certo periodo, senza provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e all'indicazione della copertura finanziaria;

Grimoldi 9.03, che è volta ad estendere l'applicazione della cedolare secca al reddito da locazione percepito dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici, senza provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e all'indicazione della copertura finanziaria;

Grimoldi 9.04, che è volta a prevedere l'imposta di registro in misura fissa per alcune tipologie di trasferimenti immobiliari, senza provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e all'indicazione della copertura finanziaria;

Rondini 13.3 e Grimoldi 13.4, che permettono alle regioni, con particolare riferimento alla regione Lombardia, e alle province autonome di derogare, per il 2014 e 2015, ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente per le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per le sole spese relative ad Expo 2015, senza provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e all'indicazione della copertura finanziaria;

Grimoldi 13.9, che permette agli enti locali e territoriali coinvolti nell'organizzazione di Expo 2015, di derogare, per il 2014 e 2015, ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente per le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per le sole spese relative ad Expo 2015, senza provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e all'indicazione della copertura finanziaria.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acqui-

sire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

De Rosa 1.9 e 1.10, che dispongono l'incremento dei fondi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e per gli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 1, commi 1 e 2. Ai relativi oneri si provvede tra le altre cose mediante incremento dell'aliquota della accisa sui prodotti energetici usati come carburanti, ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista;

Di Gioia 3.16, che prevede che, a determinate condizioni, siano assegnati in maniera definitiva gli alloggi concessi in locazione e in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'assegnazione in via definitiva dei suddetti alloggi possa determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Daga 4.7 e De Rosa 4.8, che prevedono che i comuni individuino le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio esistente anche prevedendo forme di auto recupero degli immobili tramite la costituzione di cooperative di assegnatari. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se i comuni interessati potranno provvedere all'attuazione delle proposte emendative senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Zaratti 4.16, che estende le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006, in materia di riqualificazione energetica degli edifici, anche agli IACP. Al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede in parte mediante l'utilizzo del fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e in parte mediante riduzione delle dispo-

nibilità delle spese iscritte in bilancio come consumi intermedi relativi a specifici stati di previsione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione e alla idoneità della copertura finanziaria prevista;

Rondini 9.10, che è volta sostanzialmente a precisare che si può optare per la cedolare secca anche nel caso di locazioni per la cui amministrazione il proprietario si affidi a professionisti o ad associazioni sindacali a cui sia iscritto. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione non derivino effetti negativi per la finanza pubblica;

Paglia 9-*bis*.02, che è volta ad estendere i casi in cui non si applica l'IMU, prevedendo che al relativo onere, nel limite di 50 milioni di euro dal 2014, si provvede mediante una riduzione delle disponibilità iscritte in bilancio delle spese per consumi intermedi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e all'idoneità della copertura finanziaria previste dalla proposta emendativa;

Nardi 10.26, che prevede che gli immobili pubblici in dismissione di enti e società partecipate, prima delle relative procedure di vendita, devono essere offerte ai comuni e alle regioni ove sono ubicati, ad un prezzo pari al valore di mercato ridotto del 30 per cento, per essere destinati ad alloggi sociali. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione non derivino effetti negativi per la finanza pubblica;

De Rosa 14.1, che prevede che, a valere sui fondi assegnati per la realizzazione del programma delle infrastrutture

strategiche, le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere stesse senza alcun limite di importo, sono destinate al finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge in esame. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione non derivino effetti negativi per la finanza pubblica.

Infine, rileva che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.20, 3.16, 4.1, 4.7, 4.8, 4.16, 7.1, 7.2, 8.8, 9.1, 9.2, 9.3, 9.10, 10.26, 13.3, 13.4, 13.9, 14.1 e sugli articoli aggiuntivi 4.01, 5.01, 6.01, 8.05, 9.01, 9.02, 9.03, 9.04, 9-*bis*.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

ALLEGATO

DL 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. (C. 2373-A Governo, approvato dal Senato).

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**

3538



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO XI

Roma, 16 MAG. 2014

All'Ufficio Legislativo - Economia
e. p.c.:
All'Ufficio Legislativo - Finanze

Prot. n. 43523/2014
Prot. entrata n. 43472/2014

LORO SEDI

OGGETTO: A.C. 2373 - Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015" - Relazione tecnica aggiornata.

Con riferimento al provvedimento in oggetto, come modificato dal Senato, si trasmette la Relazione tecnica aggiornata e positivamente verificata.

Si segnala in ogni caso, in relazione all'utilizzo delle risorse del Fondo speciale di parte corrente - accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze - a copertura degli oneri derivanti del comma 2-quater dell'articolo 9 e del comma 3 dell'articolo 9-bis, che dovranno essere conseguentemente modificati gli articoli 8 e 9 dell'AC 1836-A - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, approvato dalla Commissione di merito, in quanto gli stessi prevedono una copertura a decorrere dal 2014 sul predetto Fondo che, tenuto conto degli utilizzi disposti dal provvedimento in oggetto (comma 2-quater dell'articolo 9 e comma 3 dell'articolo 9-bis), non presenta sufficienti disponibilità.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
16 MAG. 2014
Prot. n. <u>l-2997</u>

Il Ragioniere Generale dello Stato

A.C. 2373

RELAZIONE TECNICA
ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Art. 1 (Finanziamento fondi)

Il comma 1 sostituisce l'articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 102/2013 incrementando la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione del complessivo importo di 100 milioni, di cui 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Il comma 2 incrementa la dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge n. 102/2013, per complessivi 225,92 milioni di euro nel settennio 2014-2020.

in milioni di euro

ONERI ARTICOLO 1		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
comma 1	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	50,00	50,00						100,000
comma 2	FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	15,73	12,73	59,73	36,03	46,10	46,10	9,50	225,92

Alla copertura finanziaria degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 14.

Art. 2 (Modifica della disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e agevolazioni per i Comuni che acquisiscono in locazione immobili da privati per contrastare l'emergenza abitativa)

Le disposizioni di cui al comma 1 apportano integrazioni e modifiche di natura procedurale all'articolo 11 della legge n. 431/1998, relativo al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Per quanto riguarda i contributi del Fondo per la morosità incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124/2013, si prevede che essi debbano essere erogati dai comuni in forme tali da assicurare la sanatoria della morosità, anche utilizzando la modalità di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 431/1998. Al fine di accelerare le procedure per il rilascio dell'immobile concesso in locazione con contratti a canone concordato si prevede che le procedure previste per sfratti per morosità si applichino anche alle locazioni per finita locazione.

Tali disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1-bis prevede il riconoscimento di un titolo di preferenza nell'assegnazione di contributi pubblici ai comuni che, per contrastare l'emergenza abitativa, acquisiscono in locazione immobili da privati, e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1-ter disciplina le modalità di erogazione dei contributi in favore degli inquilini morosi incolpevoli, in modo da assicurare la sanatoria della morosità. La disposizione non determina quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3 (Misure per la alienazione del patrimonio residenziale pubblico)

Il **comma 1** apporta modifiche e integrazioni all'articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 112/2008 prevedendo che entro il 30 giugno 2014 siano definite, con apposito decreto interministeriale, le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, **dei Comuni, degli enti pubblici, anche territoriali**. Le risorse derivanti dalle predette alienazioni sono destinate a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente; **nelle procedure di alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica si dovrà tenere conto della possibilità di favorire la dismissione dei condomini nel cui ambito la proprietà pubblica è inferiore al 50% e quelli le cui tipologie siano diverse da quelle di edilizia residenziale pubblica.**

Viene inoltre prevista la costituzione di un Fondo per la concessione di contributi sui mutui ipotecari destinati all'acquisto degli alloggi ex IACP, con una dotazione massima di 18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. **A tali contributi hanno accesso anche i soci assegnatari di alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l'acquisizione dell'alloggio, posto in vendita a seguito di procedure concorsuali.** Alla copertura finanziaria dei relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 14.

in milioni di euro

ONERI ARTICOLO 3		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
comma 1, lett. b)	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU MUTUI PER ACQUISTO ALLOGGI IACP		18,90	18,90	18,90	18,90	18,90	18,90	113,40

I commi 1-bis e 1-ter recano disposizioni in merito all'assegnazione degli alloggi concessi, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, per favorire la mobilità del personale delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata. Tali disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4 (Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica)

Il comma 1 prevede un Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili dei comuni e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli ex istituti autonomi per le case popolari costituiti anche in forma societaria, e degli Enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP da approvarsi con apposito decreto interministeriale d'intesa con la Conferenza Unificata.

Il comma 1-bis prevede la trasmissione da parte delle Regioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli elenchi delle unità immobiliari che, con interventi di manutenzione ed efficientamento di non rilevante entità, siano resi prontamente disponibili per le assegnazioni.

Ai sensi del comma 2 il Programma di cui al comma 1 è finanziato, nel limite massimo di 500 milioni di euro, con risorse rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto legge n. 98/2011, che confluiscono in un Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché con le risorse di cui al comma 5. L'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle revoche non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di risorse già previste a legislazione vigente.

Il comma 4 prevede, nell'ambito del Programma di cui al comma 1, l'assegnazione in via prioritaria alle categorie indicate all'articolo 1, comma 1, della legge n. 9/2007 degli alloggi privi di soggetti assegnatari oggetto di interventi di manutenzione e di recupero, a condizione che tali soggetti siano collocati utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale

pubblica. Per tale tipologia di interventi il comma 5 prevede l'istituzione di un apposito Fondo cui affluiscono, nel limite di euro 5 milioni per il 2014, 20 milioni per il 2015, 20 milioni per il 2016 e 22,9 milioni per il 2017, le disponibilità giacenti presso la Cassa depositi e prestiti relative a quote non utilizzate di limiti di impegno destinati a programmi di edilizia agevolata. Tali disponibilità sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al predetto Fondo.

Trattandosi di risorse inutilizzate giacenti in tesoreria, è prevista la compensazione dei corrispondenti effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto mediante utilizzo del "Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali" di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 154/2008.

in milioni di euro

ONERI ARTICOLO 4		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
comma 5	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RECUPERO	5,00	20,00	20,00	22,90				67,90

Il comma 9-bis prevede che il Governo riferisca alla competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del Programma di cui al comma 1.

Art. 5 (Lotta all'occupazione abusiva di immobili. Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione)

Il comma 1 prevede che chiunque occupi abusivamente un immobile senza titolo non possa chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo prevedendone la nullità *ex lege* degli effetti degli atti emessi in violazione di tale divieto. Si prevede, inoltre, che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento.

Il comma 1-bis prevede che gli occupanti abusivi non possano partecipare a procedure di assegnazione di alloggi IACP per 5 anni.

Il comma 1-ter fa salvi gli effetti, fino al 31 dicembre 2015, dei contratti di locazione caducati a seguito della sentenza costituzionale n. 50 del 2014 relativa alle sanzioni per mancata registrazione del contratto di locazione.

Le citate disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6 (Imposizione sui redditi dell'investitore)

La disposizione prevede che i redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, in attuazione dell'articolo 5 della legge n. 9/2007, di nuova costruzione o per i quali sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su un fabbricato preesistente di un alloggio sociale, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento. Tale previsione è valida fino all'eventuale riscatto dell'unità immobiliare da parte del conduttore e, comunque, per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori di nuova costruzione o di realizzazione mediante interventi di manutenzione straordinaria o di recupero edilizio.

L'efficacia di tale misura resta, comunque, subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

La non concorrenza alla formazione della base imponibile comporta, specularmente, l'indeducibilità delle spese sostenute a fronte di tali redditi ai sensi del comma 5 dell'articolo 109 del TUIR.

Considerando che gli immobili ad uso abitativo destinati ad alloggi sociali sono stimati in circa 40.000, assumendo un canone annuo ridotto di circa 2.500 euro annui, in considerazione delle peculiarità degli inquilini interessati, e utilizzando un'aliquota IRPEF/IRES del 23% ed una IRAP del 3,9%, si stima una perdita di gettito pari a -28,5 milioni di euro nel 2015 e -16,1 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 14.

ONERI ARTICOLO 6		in milioni di euro							A decorrere
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
comma 1	IMPOSIZIONE SUI REDDITI DELL'INVESTITORE		28,50	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10	16,10

Art. 7 (Detrazioni fiscali IRPEF per il conduttore di alloggi sociali)

La proposta normativa in esame interviene all'articolo 16 del TUIR prevedendo che, per il triennio 2014/2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi di *housing* sociale – come definiti dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 – adibiti a propria abitazione principale spetta una detrazione complessivamente pari a:

- 1) 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- 2) 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.;"

Ai fini della stima sul gettito IRPEF, si è proceduto ad elaborazioni mediante modello di microsimulazione IRPEF, basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2012. I redditi sono stati estrapolati all'anno 2014, ad esclusione di quelli basati su dati catastali. Gli importi indicati dalla presente norma sono stati simulati sui soggetti che godono della detrazione fissata dal comma 01 dell'articolo 16 del TUIR, titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. In base a tali elaborazioni, effettuate con i nuovi importi, risulta una detrazione media spettante di circa 530 euro. Si stima, inoltre, un numero gli immobili ad uso abitativo destinati ad alloggi sociali di circa 40.000 unità.

Applicando a tale numero l'importo medio calcolato, si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa -21,2 milioni di euro (530 x 40.000).

L'andamento del gettito di cassa (in milioni di euro) sarà il seguente:

	2014	2015	2016	2017	2018
IRPEF	0	-37,1	-21,2	-21,2	+15,9

Alla copertura degli oneri recati dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 16, mentre gli effetti positivi che si verificheranno nell'anno 2018 concorrono alla copertura finanziaria recata dallo stesso articolo 14.

I commi 2-bis e 2-ter riguardano le detrazioni IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

In particolare, si interviene sull'articolo 1, comma 139, lettera d), n 3), capoverso 2, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimendo l'ultimo periodo in base al quale le spese per acquisto di

Art. 9 (Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato)

La norma in esame dispone al comma 1, per il quadriennio 2014-2017, la riduzione dell'aliquota della cedolare secca al 10% per gli immobili locati a canone "concordato".

La legislazione vigente prevede, per i canoni in oggetto, un'aliquota della cedolare secca pari al 15%.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2012, risulta una base imponibile relativa ai soggetti che hanno aderito al regime della cedolare secca per locazioni stipulate in base alla tipologia di contratto a canone "concordato", pari a 540 milioni di euro. Ai fini della presente stima, la base imponibile viene incrementata del 10% per tener conto della maggiore adesione al regime della cedolare secca stimata nella RT di accompagnamento alla norma che riduceva l'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato dal 19% al 15% per l'anno d'imposta 2013.

Si stima, quindi, che la riduzione dell'aliquota al 10%, in luogo della vigente 15%, determini una perdita di gettito di circa 29,7 milioni di euro su base annua.

Ipotizzando, in via prudenziale, che in conseguenza della riduzione di aliquota si determini un incremento di adesione al regime della cedolare secca equivalente al 5% della suddetta base imponibile, si stima un recupero di gettito di cedolare secca pari a +3 milioni di euro. D'altra parte, in conseguenza del passaggio dal regime ordinario a quello della cedolare secca, si stima, considerando la deduzione forfetaria vigente (pari al 5% e ad un ulteriore 30%) ed un'aliquota marginale media pari al 32%, una perdita di gettito IRPEF di competenza annua pari a 6,3 milioni di euro. Si stima, inoltre, una perdita di gettito di 0,3 e 0,1 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale e di 0,4 milioni di euro di imposta di registro e bollo.

In totale, si stima, quindi, una perdita di gettito di competenza annua di 33,8 milioni di euro.

Si indicano, nella tabella seguente, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame, considerando la decorrenza della norma dal 2014 e la durata per un quadriennio:

	<i>in milioni di euro</i>					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Cedolare secca	-25,4	-26,7	-26,7	-26,7	-1,3	0
IRPEF	-4,7	-6,3	-6,3	-6,3	-1,6	0
Addizionale regionale	0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	0
Addizionale comunale	0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0
Imposta di registro e bollo	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	0	0
Totale	-30,5	-33,8	-33,8	-33,8	-3,3	0

Il comma 2 prevede l'estensione del regime della cedolare secca anche alle unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative o enti senza scopo di lucro, purché assegnate ad uso abitativo in favore di studenti universitari, con contratti di sublocazione regolati dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431

Sulla base di dati disponibili dai principali operatori del settore, si stima un numero di unità immobiliari locate nei confronti di soggetti operanti nell'esercizio di impresa e di società anche cooperative di circa 1.200. Ai fini della presente stima si considera, in via prudenziale, l'intera platea di immobili locati.

Considerando un ammontare di locazione medio annuo di circa 9.000 euro, si stima un ammontare di locazione interessato di circa 10,8 milioni di euro. Applicando a tale importo l'aliquota del 10% relativa alla cedolare secca per il quadriennio 2014-2017, si stima un recupero gettito annuo per tale imposta di circa 1,08 milioni di euro. Applicando l'aliquota del 15% relativa alla cedolare secca dal 2018, si stima un recupero gettito annuo per tale imposta di circa 1,62 milioni di euro.

Applicando un'aliquota marginale media del 32% per i locatori e la deduzione forfetaria sui redditi di locazione di fabbricati del 5%, si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di circa 3,28 milioni di euro, una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa 0,16 e 0,05 milioni di euro ed una perdita di gettito di imposta di bollo di circa 0,08 milioni di euro annui.

Considerando l'entrata in vigore a partire dal 2014 si stima il seguente andamento di cassa:

in milioni di euro

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Cedolare secca	1,03	1,08	1,08	1,08	1,59	1,62
IRPEF	-2,46	-3,28	-3,28	-3,28	-3,28	-3,28
Addizionale regionale	0,00	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16
Addizionale comunale	0,00	-0,06	-0,06	-0,06	-0,05	-0,05
Imposta di registro e bollo	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
Totale	-1,48	-2,47	-2,47	-2,47	-1,95	-1,92

Gli effetti totali risultano i seguenti:

in milioni di euro

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Cedolare secca	-24,37	-25,62	-25,62	-25,62	0,29	1,62
IRPEF	-7,16	-9,58	-9,58	-9,58	-4,88	-3,28
Addizionale regionale	0	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46	-0,16
Addizionale comunale	0	-0,16	-0,16	-0,16	-0,15	-0,05
Imposta di registro e bollo	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,05	-0,05
Totale	-31,98	-36,27	-36,27	-36,27	-5,25	-1,92

Alla copertura dei relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 14.

I commi 2-bis, 2-ter e 2-quater prevedono l'applicazione della cedolare secca di cui al comma 1 anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il CIPE aggiorni l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003 (comma 2-bis).

Agli oneri derivanti da dette disposizioni, valutati in 1,53 milioni di euro, per l'anno 2014, e 1,69 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione per 1,53 milioni di euro, per l'anno 2014, e 1,69 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015, dello stanziamento del Fondo di riserva speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze (comma 2-ter).

La previsione di cui al comma 2-ter non determina effetti negativi per la finanza pubblica in quanto la revisione dell'elenco dei Comuni operata dal CIPE sarà predisposta assicurando l'invarianza degli effetti sulla finanza pubblica.

Art. 9-bis (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero)

La disposizione prevede, a decorrere dall'anno 2015, l'assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto (a condizione che non sia locata o concessa in comodato) dai cittadini italiani non residenti e iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Viene precisato che l'agevolazione spetta per una sola unità immobiliare e che il soggetto titolare deve risultare pensionato nel Paese di residenza.

Inoltre, viene disposta la riduzione a un terzo delle imposte TASI e TARI da applicare ai medesimi immobili.

Considerato che l'agevolazione in esame riguarda solo i pensionati nei paesi di residenza e che un versamento medio per le tipologie di immobili interessate dall'emendamento è di non rilevante entità, si ritiene sostanzialmente congrua la stima indicata nella disposizione ai fini del minor gettito IMU e TASI.

Non si stimano effetti ai fini TARI, considerando che i Comuni devono comunque garantire la copertura integrale del costo del servizio.

Art. 10 (*Edilizia residenziale sociale*)

La disposizione prevede modifiche procedurali e ordinamentali volte a ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso l'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione come definiti dal comma 3. L'ambito territoriale di applicazione della disposizione è definito dal comma 4.

Ai sensi del comma 5, sono ammessi interventi di:

- a) ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria ed adeguamento antisismico;
- b) sostituzione edilizia;
- c) variazione della destinazione d'uso senza opere;
- d) creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza e al commercio (ad esclusione delle grandi strutture di vendita);
- e) **soppressa**

e-bis) edilizia abitativa con gestione collettiva dei servizi di pertinenza, di edilizia abitativa e dei relativi servizi finalizzati ad utenti di età maggiore di sessantacinque anni;

e-ter) recupero di immobili fatiscenti o da dismettere esistenti nei centri storici e nelle periferie.

Si prevede, al comma 5-bis, che l'articolo è finalizzato, altresì, alla creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto.

Ai sensi del comma 10, al finanziamento degli interventi di cui alla lettera d) e per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 5-bis, nonché di quelli per la realizzazione degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, sono destinati fino a 100 milioni di euro a valere sulle risorse derivanti dalle rovoche, di cui all'articolo 4, comma 2. Tali risorse vengono ripartite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa della Conferenza unificata.

Il comma 10-bis prevede che per assicurare i mezzi finanziari per la completa e rapida realizzazione di programmi di alloggi sociali finanziati con fondi nazionali e regionali, anche in deroga a quanto previsto dalle relative norme di finanziamento, possano essere ceduti o conferiti ai fondi immobiliari o ad altri soggetti di cui al comma 3, lettera a) dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, immobili residenziali, ultimati od in corso d'opera, realizzati da soggetti pubblici e privati con il concorso di un contributo pubblico, e destinati a concorrere all'aumento dell'offerta di alloggi sociali, a condizione che, per questi ultimi, siano mantenuti i vincoli di destinazione previsti dalle norme di finanziamento. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 10-ter, novellando il comma 9 dell'articolo 12 del decreto legge n. 83 del 2012 in materia di interventi di edilizia sovvenzionata, reca disposizioni riguardanti i programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, relativi agli alloggi concessi per favorire la mobilità del personale delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata. In particolare viene previsto che il soggetto attuatore che non intende contribuire con

fondi propri all'incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fini della completa realizzazione dell'intervento costruttivo, possa cedere, a titolo gratuito, le aree o i diritti edificatori destinati alla realizzazione degli alloggi non coperti da finanziamento a soggetti pubblici o privati che si impegnino a destinarli alla realizzazione di alloggi sociali. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10-bis. (Definizione amministrativa e contabile degli interventi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152)

Si prevede, per i programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che i soggetti attuatori che non intendono concorrere con proprie risorse alla completa realizzazione dell'originario intervento di edilizia sovvenzionata, decadono dallo specifico finanziamento e le corrispondenti risorse sono assegnate ai comuni in cui ricade l'intervento per essere destinate alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di risorse già previste a legislazione vigente.

Articolo 10-ter (Semplificazione in materia edilizia)

La disposizione prevede una semplificazione amministrativa in materia edilizia, escludendo dalla categoria degli "interventi di nuova costruzione", di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e, del DPR n. 380 del 2011 gli allestimenti mobili collocati all'interno dei campeggi. Non si determinano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10-quater (Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122)

La disposizione prevede, in tema di garanzie su immobili in costruzione, ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa" l'inserimento della disposizione che l'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal decreto legislativo e che ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta, si prevede inoltre di estendere le garanzie anche al coniuge.

La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11 (Verifica dell'attuazione del provvedimento)

Viene previsto che i provvedimenti di assegnazione delle risorse riferite agli articoli precedenti stabiliscano le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento degli interventi e di applicazione di misure di revoca. Inoltre si prevede che le risorse revocate restino finalizzate al contrasto del disagio abitativo.

L'articolo, recando disposizioni di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12 (Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici)

Reca disposizioni in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione alle gare di affidamento dei contratti pubblici di lavori.

Sono, inoltre, salvaguardati i bandi di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori pubblicati nel periodo intercorrente tra l'annullamento delle disposizioni regolamentari in materia di requisiti di partecipazione alle gare, di cui agli artt. 107, co. 2, e 109, co. 2, del DPR 207/2010, e l'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il quale sono state stabilite in via transitoria le nuove regole di partecipazione relative alle categorie a qualificazione obbligatoria e alle SIOS.

Vengono, poi, apportate modifiche all'art. 37 del codice dei contratti pubblici e all'art. 92 del regolamento di attuazione volte a consentire maggiore flessibilità nell'esecuzione dei contratti di lavori aggiudicati a raggruppamenti temporanei di imprese, salvaguardando il diritto dell'impresa di organizzare il lavoro nella maniera più opportuna per ottenere il miglior risultato economico della commessa, ferma restando la regola del possesso della necessaria qualificazione accertata in via preventiva dal committente.

Infine, viene estesa fino a giugno 2016 la validità della norma transitoria in tema di requisiti per incarichi di verifica dei progetti attualmente prevista dal regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici fino a giugno 2014.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 13 (Disposizioni urgenti per l'EXPO 2015)

La disposizione di cui al comma 1 consente al Comune di Milano, in vista di Expo, di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico dell'edilizia, nei limiti previsti dall'art. 2, co. 8, della legge n. 244/2007, per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, anche per il 2015. La disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non determina effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 2 è volto a consentire per EXPO la deroga agli articoli 26 e 30 del codice dei contratti in materia di contratti di sponsorizzazione e di concessioni di servizi purché la Società agisca senza intermediazioni.

La disposizione ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 3 è finalizzata alla conferma delle agevolazioni fiscali già previste dalla legge n. 3 del 2013 di ratifica dell'Accordo internazionale stipulato tra l'Italia e il Bureau International des Expositions, che ha sancito l'obbligo internazionale per l'Italia del riconoscimento di esenzioni in materia fiscale per le operazioni legate all'organizzazione dell'Esposizione Universale Milano 2015.

Al riguardo, tenuto anche conto della natura internazionale dell'obbligo oltre che dell'eccezionalità dell'agevolazione, le esenzioni in parola si configurano in termini di rinuncia a maggior gettito in linea con quanto stimato in sede di ratifica del predetto Accordo internazionale.

Il comma 4 determina effetti finanziari negativi per 25 milioni di euro per l'anno 2014 in soli termini di saldo netto da finanziare, atteso che il contributo attribuito al Comune di Milano non rileva ai fini del patto di stabilità interno. Alla copertura del predetto onere si provvede mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle somme iscritte nel conto dei residui relative alle seguenti autorizzazioni di spesa:

a) quanto ad euro 10 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato);

b) quanto ad euro 13 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Fondo per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato);

c) quanto ad euro 2 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici).

Art. 13-bis. (Clausola di salvaguardia)

Si prevede che le disposizioni del presente decreto si applichino nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La norma, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14 (Copertura finanziaria)

Il comma 1 definisce le modalità di copertura degli oneri recati dagli articoli 1, 3, comma 1, lettera b), 6, 7, 8 e 9, pari a complessivi 97,71 milioni di euro per l'anno 2014, a 184 milioni di euro per l'anno 2015, a 152,70 milioni di euro per l'anno 2016, a 129 milioni di euro per l'anno 2017, a 86,85 milioni di euro per l'anno 2018, a 83,52 milioni di euro per l'anno 2019, a 46,92 milioni di euro per l'anno 2020 e a 18,52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. A tali oneri si provvede:

a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 3 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (contributi agli interventi di edilizia residenziale fruente di mutuo agevolato);

b) quanto a 21,94 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016, a 8,19 milioni di euro per l'anno 2017 e a 8,2 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985 n.118 (programma straordinario di edilizia agevolata);

c) quanto a 56,81 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2019 e a 28,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

d) quanto a 102,25 milioni di euro per l'anno 2015 e a 73,95 milioni di euro per l'anno 2016, a 24 milioni di euro per l'anno 2017, a 5,94 milioni di euro per l'anno 2018, a 18,51 milioni di euro per l'anno 2019 e a 18,52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307);

e) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 40 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

f) quanto a 6,295 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, istituito, a decorrere dal 2014, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

g) quanto a 1,765 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito al fine di rimborsare le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;

h) quanto a 15,9 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 7.

Il comma 2 prevede il definanziamento dei programmi straordinari di edilizia agevolata assegnatari di risorse ai sensi delle disposizioni indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1 per i quali non sono stati attivati i relativi mutui.

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della Legge 21 dicembre 2007, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 MAG. 2014

DL n. 47/2013 - Misure urgenti di contrasto al dissesto abitativo
(importi in milioni di euro)

art. n°	cm.	descrizione	e/s	Stato netto di finizione						Indebitamento					
				2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015				
1	1	Incremento dotazione Fondo di sostegno per accesso alle abitazioni in locazione (L. n. 431/1998)	s c	50,0	50,0										
1	2	Incremento dotazione Fondo inquilini merosi incolpabili	s c	15,7	12,7	59,7	15,7	12,7	59,7	15,7	12,7	59,7	12,7	12,7	59,7
3	1, lett.b)	Istituzione Fondo per la concessione di contributi sui mutui ipotecari destinati all'acquisto di alloggi di proprietà degli istituti autonomi e per le case popolari	s c		18,9	18,9		18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9
4	5	Piano di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica	s k				5,0	20,0	20,0	5,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
4	7	Fondo compensazione attuazione contributi pluriennali di cui art. 6, c. 2 legge n. 154/2008	s k				-5,0	-20,0	-20,0	-5,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
6	1	Imposizione sui redditi degli investitori IRES	e t		-23,8	-13,4		-23,8	-13,4		-23,8	-13,4	-23,8	-13,4	-13,4
6	1	Imposizione sui redditi degli investitori IRAP	e t					-4,8	-2,7		-4,8	-2,7	-4,8	-2,7	-2,7
6	1	Imposizione sui redditi degli investitori IRAP	s c		4,8	2,7									
7	1	Detrazioni fiscali IRPEF per il conduttore di alloggi sociali	e t		-37,1	-21,2		-37,1	-21,2		-37,1	-21,2	-37,1	-21,2	-21,2
8	3	Riscatto alloggio sociale - Sospensione tassazione su somme percepite in conto del prezzo di acquisto futuro	e t		-0,5	-0,5			-0,5		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
9	1 e 2	Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato - Cedolare secca	e t	-24,37	-25,62	-25,62	-24,37	-25,62	-25,62	-24,37	-25,62	-25,62	-24,37	-25,62	-25,62

DL n. 47/2014 - Misure urgenti di contrasto al disagio abitativo

art. 14	co.	descrizione	e/s	[Importi in milioni di euro]									
				Saldo netto da formare					Indebitamenti				
				2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	
14	1, lett. a)	Riduzione contributi agli interventi di edilizia residenziale invernali di mutuo agevolato (art. 36, c. 1, L. n. 457/1978)	s c	-5,9	-3,0		-5,9	-3,0		-5,9	-3,0		
14	1, lett. b)	Riduzione programma straordinario edilizia agevolata (art. 3, c. 7-bis, DL n. 12/1985)	s c	-21,9	-21,9	-21,9	-21,9	-21,9	-21,9	-21,9	-21,9	-21,9	
14	1, lett. c)	Riduzione contributi a favore imprese edilizie (art. 23, c. 3, L. n. 67/1989)	s c	-56,8	-56,8	-56,8	-56,8	-56,8	-56,8	-56,8	-56,8	-56,8	
14	1, lett. d)	Riduzione FISPE (art. 10, c. 5, DL n. 282/2004)	s c		-102,3	-74,0							
14	1, lett. e)	Riduzione fondo MIT (art. 2, comma 616, L. n. 244/2007)	s c	-5,0			-5,0			-5,0			
14	1, lett. f)	Riduzione fondo IRAP (art. 1, c. 515, L. n. 238/2012)	s c	-6,3			-6,3			-6,3			
14	1, lett. g)	Riduzione fondo residuo contributo perequazione pensioni elevate - Sentenza Corte costituzionale n. 116 (art. 1, c. 287, L. n. 147/2013)	s c	-1,8									
		totale entrate	e	-12,5	-102,7	-76,5	-39,5	-110,1	-81,8	-39,5	-110,1	-81,8	
		totale uscite	s	-12,5	-102,7	-76,5	-87,7	-160,1	-81,8	-87,7	-160,1	-81,8	
		Saldo		0,00	0,00	0,00	48,24	50,00	0,00	48,24	50,00	0,00	



MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO FISCALI

Prot. 2047 /2014/Ufficio VI

(Seguito richiesta del 15/05/2014)

Allegati: 1

Roma, 16 MAG. 2014

All'Ufficio Legislativo - Economia
Via XX Settembre, 97
00187 - Roma

E, p.c. All'Ufficio Legislativo - Finanze
Via XX Settembre, 97
00187 - Roma

OGGETTO: A.C. 2373 - Conversione in legge del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 - Dossier Servizio Bilancio della Camera.

Facendo seguito alla richiesta di fornire gli elementi di risposta alle osservazioni contenute nel Dossier del Servizio Bilancio della Camera, si inviano in allegato alla presente gli elementi di competenza della scrivente Direzione.

IL DIRETTORE
Giovanni D'Avanzo

gms

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
16 MAG. 2014
Prot. n. 1-2993

Dipartimento delle Finanze - Direzione studi e ricerche economico fiscali
Via dei Normanni 5, 00184 Roma df.def.segreteria@finanze.it - telef. 0693836169 - fax. 0650171468

DF.DFDEF.REGISTRO UFFICIALE.0002047.16-05-2014-U

Allegato

Atto Camera n. 2373

“Conversione in legge del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”

Elementi di risposta alle osservazioni del Servizio Bilancio**Articolo 6**

(Imposizione sui redditi dell'investitore)

Il Servizio Bilancio chiede chiarimenti in merito al numero degli immobili ad uso abitativo destinati ad alloggi sociali e in particolare chiede di specificare la fonte del dato indicato nella relazione tecnica; chiede, inoltre, conferma relativamente all'utilizzo di una percentuale di non concorrenza alle imposte IRPEF/IRES ed IRAP dei redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali nella misura del 60 per cento in luogo del 40 per cento indicato dalla norma.

Al riguardo, si evidenzia che il dato relativo ai 40 mila alloggi potenzialmente interessati dalla normativa proposta deriva da una valutazione qualitativa basata su informazioni reperite presso operatori del settore. In considerazione dell'approssimazione del dato relativo al numero degli alloggi interessati, la stima è stata basata su alcuni criteri prudenziali. In particolare, è stata utilizzata una quota di esclusione dal reddito superiore rispetto al 40% nominale indicato nella norma di circa 1,5 volte.

Sempre in via prudenziale non è stato considerato l'effetto positivo sul gettito dell'erario derivante dalla correlata non concorrenza, sotto forma di indeducibilità delle spese sostenute su tali redditi, ai sensi dell'art. 109 comma 5 TUIR. La stima è comprensiva delle addizionali regionali e comunali.

Articolo 7

(Detrazioni fiscali IRPEF per il conduttore di alloggi sociali)

La Commissione chiede ulteriori elementi informativi in merito all'aliquota media utilizzata, nonché all'indicazione del numero di immobili ad uso abitativo destinati ad alloggi sociali pari a 40.000 unità.

Al riguardo, si precisa che il numero di immobili indicato è stato ricavato sulla base dei dati utilizzati nella relazione tecnica a corredo dell'articolo 2, comma 4, del Decreto Legge n. 102/2013, che dispone, ai fini dell'IMU, l'assimilazione ad abitazione principale dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.

Allegato

Si precisa, inoltre, che, ai fini della stima, non è stata utilizzata un'aliquota media ma una detrazione media pro-capite pari a 530 euro. Poiché dai dati dichiarativi non risultano direttamente desumibili i dati reddituali dei soggetti conduttori di alloggi sociali, l'importo della detrazione media è stato ottenuto tramite il modello di microsimulazione IRPEF, utilizzando come *proxy* i profili reddituali dei soggetti che hanno dichiarato la detrazione fissata dal comma 01 dell'articolo 16 del TUIR, cioè i soggetti titolari di contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale.

La validità di tale modalità di stima risulta confermata ove si consideri che il reddito complessivo medio annuo di tali soggetti, di circa 13.000 euro, non sembra discostarsi in maniera significativa dal reddito medio stimato per i soggetti conduttori di un alloggio residenziale pubblico. In base all'indagine condotta da Federcasa "Abitazioni sociali", infatti, i due terzi delle famiglie interessate (si tratta soprattutto di famiglie monoreddito) dichiarano redditi superiori ai 10.000 euro annui.

Si evidenzia, inoltre, che la stima, ai fini prudenziali, è stata effettuata applicando l'intero importo della nuova detrazione (anziché la differenza) anche per i soggetti che presumibilmente già fruiscono, in quanto conduttori di alloggi adibiti ad abitazione principale, della vigente detrazione di cui al comma 01 dell'articolo 16 del TUIR.

Articolo 8

(Riscatto a termine dell'alloggio sociale)

La Commissione chiede elementi informativi in merito alle procedure di quantificazione utilizzate nella relazione tecnica.

Al riguardo, si evidenzia che l'unica informazione a disposizione, fornita dall'amministrazione proponente, è stata relativa all'incidenza sul totale delle locazioni dei contratti di locazione tra privati con patto di riscatto che risulta essere meno dell'1%.

Pertanto, in mancanza di altri elementi utili per l'elaborazione della stima degli effetti finanziari associabili alla disposizione in esame, si è ritenuto prudentiale di iscrivere comunque una perdita di gettito di 0,5 milioni su base annua.

Tale valutazione tiene conto sia della trascurabilità degli effetti associabili ai contratti in essere sia del fatto che gli effetti finanziari riconducibili ai nuovi contratti che dovessero essere sottoscritti in seguito all'approvazione della disposizione in esame, configurerebbe una rinuncia a maggior gettito.

Allegato

*Articolo 9**(Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato)*

La Commissione, per quanto riguarda il comma 1, chiede chiarimenti in merito all'utilizzo dei dati riferiti all'anno 2011 in luogo di dati più aggiornati, nonché in merito alle ipotesi adottate ai fini della quantificazione.

Relativamente al comma 2 la Commissione osserva che la relazione tecnica applica, ai fini della stima, l'aliquota agevolata prevista per i contratti a canone concordato, sebbene il comma in esame non riguardi esclusivamente tale tipologia di contratti.

Al riguardo, si precisa che, ai fini della stima, si è proceduto, come da prassi, mediante utilizzo del dato ufficiale più recente disponibile al momento della valutazione. Tale dato è stato incrementato per tener conto sia dell'effetto incentivante della riduzione dell'aliquota dal 19% al 15% per l'anno 2013 sia per tener conto dell'ulteriore riduzione, fissato dalla norma in esame, dal 15% al 10%. In particolare per quest'ultima riduzione, relativamente all'incremento di adesione al regime agevolato, si è considerato il passaggio dalla tassazione ordinaria a quella della cedolare secca per contratti a canone concordato.

Si evidenzia inoltre che, ai fini prudenziali della stima, non si è tenuto conto dei potenziali effetti di emersione di locazione o di incentivo alla locazione di immobili tenuti a disposizione determinati dall'introduzione della norma in esame.

Per quanto riguarda il comma 2, si precisa che la stima è stata condotta considerando la tassazione delle persone fisiche ed utilizzando l'intera numerosità degli immobili ipotizzando, prudenzialmente, che l'adesione al regime della cedolare secca sia relativa ai contratti a canone concordato per i quali la stima risulta con il massimo effetto negativo.

*Articolo 9- bis**(IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero)*

La Commissione osserva che norma non è corredata di relazione tecnica, pertanto, si invia, di seguito quanto richiesto.

Relazione Tecnica

La proposta in esame prevede, a decorrere dall'anno 2015, l'assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto (a condizione che non sia locata o concessa in comodato) dai cittadini italiani non residenti e iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Viene precisato che l'agevolazione spetta per una sola unità immobiliare e che il soggetto titolare deve risultare pensionato nel Paese di residenza.

Allegato

Inoltre, viene disposta la riduzione a un terzo delle imposte TASI e TARI da applicare ai medesimi immobili.

Considerato che l'agevolazione in esame riguarda solo i pensionati nei paesi di residenza e che un versamento medio per le tipologie di immobili interessate dall'emendamento è di non rilevante entità, si ritiene sostanzialmente congrua la stima indicata nell'emendamento in esame, ai fini del minor gettito IMU e TASI.

Non si stimano effetti ai fini TARI, considerando che i comuni devono comunque garantire la copertura integrale del costo del servizio.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. C. 2365 Governo (*Esame e rinvio*) 40

COMITATO DEI NOVE:

Decreto-legge 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. C. 2373 Governo, approvato dal Senato 42

SEDE REFERENTE

Venerdì 16 maggio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 10.15.

Decreto-legge 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. C. 2365 Governo.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame del decreto legge n. 74 del 2014, che reca, nei primi due articoli, misure destinate ai comuni dell'Emilia Romagna colpiti da alcuni eventi atmosferici e per l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali.

Segnala, in primo luogo, che il comma 1 dell'articolo 1 mira a garantire la continuità dell'attività di ricostruzione avviata a seguito del sisma del maggio 2012 e a coordinarla con gli interventi necessari per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, e interessati anche dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, e individuati dall'articolo 3 del decreto legge 4/2014, nonché dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, e individuati dalla delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2013, dichiarativa dello stato di emergenza, e in attuazione dell'ordinanza di protezione civile n. 83/2013.

Al riguardo, si prevede che il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, è autorizzato ad operare per l'attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei comuni indicati con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle norme vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei ministri del 4

luglio 2012 o individuate con i provvedimenti attuativi del decreto-legge 4/2014.

I commi 3 e 4 dell'articolo 1 consentono al Commissario di avvalersi dell'amministrazione regionale e di quelle locali, nonché di delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai sindaci dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 e al Presidente della provincia di Modena, nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi.

Il comma 5 consente al Presidente della regione Emilia-Romagna, nella sua veste di Commissario delegato, di destinare complessivamente 210 milioni di euro, per gli anni 2014 e 2015 per i contributi per danni subiti da soggetti privati colpiti dagli eventi alluvionali del gennaio 2014 e dalla tromba d'aria, per i più urgenti interventi connessi al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori connessi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali citati, nonché per gli interventi previsti dai commi 7 e 8, vale a dire per i contributi per la ripresa delle attività economiche e delle normali condizioni di vita e lavoro e delle attività, i contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale è stata dichiarata inagibile, nonché i contributi per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico.

Segnala, quindi, che il comma 6 affida al Presidente della Regione, in coordinamento con il Commissario delegato all'emergenza idrogeologica e con gli altri soggetti istituzionalmente competenti, l'individuazione dei progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza dei territori e delle risorse necessarie per il loro finanziamento. Il comma 6 prevede, inoltre, che siano individuate, con riferimento ai progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza dei territori di cui al comma 1, le risorse previste a legislazione vigente disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario o che devono essere immediatamente trasferite nella stessa contabilità per l'avvio o la prosecuzione degli interventi.

Il comma 7 demanda ad appositi provvedimenti del Presidente della Regione Emilia-Romagna, nella sua veste di Commissario delegato: la determinazione, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, di priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi (al netto di eventuali risarcimenti assicurativi) necessari per la ripresa delle attività economiche e delle normali condizioni di vita e di lavoro dei privati cittadini, nel limite delle risorse indicate dal comma 5; l'individuazione dei requisiti soggettivi e oggettivi (per la concessione dei contributi) e le modalità di asseverazione dei danni subiti, anche prevedendo procedure semplificate per i danni di importo inferiore alla soglia determinata dal Commissario. L'autorizzazione di contributi per l'autonoma sistemazione (sempre nel limite delle risorse di cui al comma 5) dei nuclei familiari la cui abitazione principale in conseguenza dell'evento alluvionale è stata dichiarata inagibile o accertata come inabitabile da parte dei competenti uffici locali.

Il comma 8 prevede che il Commissario delegato autorizzi (sempre nel limite delle risorse di cui al comma 5) la concessione di contributi per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico danneggiate.

Fa presente, quindi, che il comma 9 disciplina la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5, 7 e 8 dell'articolo 1 (pari a complessivi 210 milioni di euro), cui si fa fronte: quanto a 160 milioni di euro per il 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 95/2012; quanto a 50 milioni di euro per il 2015 a valere sulle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 174/2012, versate e disponibili sulla contabilità speciale, relativa al sisma 2012, intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna.

Passa, infine, ad illustrare rapidamente il contenuto dell'articolo 2, che è volto ad assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali per l'anno 2014. In particolare, si prevede la revoca e la

riassegnazione a tale Fondo delle risorse disponibili, iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la mancata attivazione degli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative adottate in seguito a calamità naturali. Al riguardo, segnala al Governo la necessità di acquisire elementi di informazione circa l'entità delle risorse che saranno destinate al Fondo.

L'articolo, inoltre, demanda l'individuazione degli interventi da revocare a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La norma, infine, vieta, a partire dal 13 maggio 2014 – data di entrata in vigore del presente decreto –, l'attivazione dei mutui, concessi in virtù di specifiche disposizioni normative, adottate fino al 31 dicembre 2011, per far fronte a interventi di spesa per calamità naturali, a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta

eccezione per quelli la cui procedura di attualizzazione sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.25.

COMITATO DEI NOVE

Venerdì 16 maggio 2014.

Decreto-legge 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.

C. 2373 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 13.55 alle 14.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00373 Sani: Sull'attuazione a livello nazionale della riforma della politica agricola comune (PAC) (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	43
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	52
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51
ERRATA CORRIGE	51

RISOLUZIONI

Venerdì 16 maggio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina.

La seduta comincia alle 9.15.

7-00373 Sani: Sull'attuazione a livello nazionale della riforma della politica agricola comune (PAC).

(*Discussione e conclusione – Approvazione*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che la Commissione sin dall'inizio della legislatura, ha posto al centro dei suoi lavori la riforma della

politica agricola comune (PAC) e, una volta che la stessa è stata definita in sede europea, sulle questioni relative alla sua attuazione. In questa direzione, ricorda che sono state svolte numerose audizioni dei rappresentanti delle istituzioni competenti a tutti i livelli, delle organizzazioni interessate e di esperti.

Ricorda inoltre che, sulla parte relativa alla politica di sviluppo rurale e all'accordo di partenariato sull'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei, la Commissione si è pronunciata in diverse fasi, prima con una risoluzione e poi esprimendo rilievi sullo schema di accordo di partenariato.

Per quanto riguarda il primo pilastro della PAC, la Commissione ha avviato da mesi un lavoro in gran parte informale per pervenire, in maniera unitaria, alla definizione di indirizzi al Governo, promuovendo a tal fine la discussione in Assemblea delle numerose mozioni presentate dai gruppi. Si è poi convenuto di discutere una risoluzione, avendo preso atto che ciò non sarebbe stato possibile in tempo utile in ragione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea.

Al riguardo, desidera sottolineare che il lavoro della Commissione si è svolto nell'ambito del vigente contesto istituzionale, nel quale è riconosciuta al Parlamento la funzione di indirizzo nei confronti del Governo e nel quale si svolge parallelamente un confronto tra lo Stato e le regioni per la definizione di un accordo complessivo sull'attuazione della riforma. In tale contesto, il Parlamento vuole contribuire alla definizione di un indirizzo di carattere nazionale.

Ciò premesso, sottolinea che il testo presentato, che lo vede primo firmatario in qualità di Presidente della Commissione, è il frutto di un lavoro sostanzialmente unitario svolto dai gruppi.

Nel merito, la risoluzione parte dall'apprezzamento della proposta presentata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali alle regioni, sulla quale la Commissione ha lavorato per evidenziare alcuni aspetti. Rispetto alle più recenti polemiche in merito alla questione degli aiuti accoppiati, tiene a precisare che la risoluzione parte dalla proposta del Governo per sensibilizzare lo stesso ad un ulteriore approfondimento rispetto a tre settori, secondo quanto emerso dal dibattito svoltosi tra i gruppi in Commissione, fermo restando quanto previsto per gli altri.

Loredana LUPO (M5S) osserva che non con poche difficoltà e non per causa del suo gruppo finalmente la Commissione è pronta a votare una risoluzione sulla PAC, che indubbiamente assume particolare importanza per il settore agricolo, non solo per i relativi contributi finanziari, ma anche per la rilevanza delle scelte che l'Unione europea demanda agli Stati membri, destinate ad incidere profondamente sulle realtà agricole e rurali.

È certa che i colleghi degli altri partiti non avranno difficoltà ad ammettere che il Movimento 5 stelle ha lavorato molto alacramente — senza atteggiamenti di parte, ma operando solo ed esclusivamente per il rilancio dell'agricoltura italiana — sui regolamenti europei e sulle flessibilità

consentite ai diversi Paesi al fine di tenere conto delle diversità dei sistemi agricoli.

Con l'atto in esame la sua parte politica intende esprimere quello che vorrebbe diventasse l'agricoltura italiana, ovvero il settore strategico principale sul quale deve puntare il Paese, insieme alla cultura e al turismo. Infatti, nonostante il Paese sia ricco di tradizioni e di storia, l'agricoltura è troppo spesso relegata agli ultimi posti. Si dovrebbe invece parlare, utilizzando un neologismo, di « agricoltura », quale direzione da intraprendere prioritariamente per un Governo serio, quello che auspica possa essere interpretato dalla sua parte politica nel prossimo futuro.

Ritiene infatti che non sia più possibile erogare sostegni a soggetti che solo occasionalmente, o marginalmente, hanno svolto attività agricola, alle aziende cosiddette « senza terra », o ai *sofa farmers*, e che i sostegni debbano essere riservati a chi davvero fa agricoltura con un impatto rilevante in termini di occupazione e di creazione di valore aggiunto. Queste produzioni e questi comparti devono essere premiati più di altri e pure si deve premiare la qualità dei prodotti nazionali. In tal senso si muove la risoluzione presentata, laddove fornisce indicazioni in favore dell'allevamento estensivo, delle colture proteiche e dell'olivicoltura.

In sintesi, sottolinea che le tre parole chiave individuate dalla sua parte politica per il futuro dell'agricoltura sono quindi: occupazione, qualità e territorio.

A tal fine, apprezza il lavoro svolto in Commissione con la collaborazione dei gruppi, che certamente produrrà risultati positivi.

Mino TARICCO (PD) esprime innanzitutto soddisfazione per il coinvolgimento della Commissione parlamentare, attraverso l'allargamento del tradizionale solco entro cui si sono storicamente decisi i destini della PAC, tracciato tra il Governo e le regioni, e ritiene che tale coinvolgimento potrà essere foriero di un rafforzamento della visione di insieme di cui il Governo è portatore. Il Ministero ha quindi svolto un ruolo proattivo assoluta-

mente molto positivo, non limitandosi ad un ruolo arbitrario nel negoziato tra i territori. Ritiene pertanto che l'avvio della gestione del nuovo Ministro non possa che considerarsi assolutamente positiva.

Osserva quindi che, parimenti, anche la risoluzione in discussione può essere considerata un buon risultato, quale frutto di un'articolata riflessione sul complesso dell'agricoltura italiana, che formula un indirizzo generale di priorità da sostenere nelle varie sedi e un orizzonte verso il quale orientare le scelte. Si tratta quindi di un punto di equilibrio alto.

Ritiene pertanto che sarebbe un errore rimettere in discussione il quadro relativo agli aiuti accoppiati, perché vi è la necessità di sostenere alcune filiere sulle quali si regge l'agricoltura e la complessiva tenuta di alcuni territori.

Il documento di indirizzo che la Commissione si accinge ad approvare ha dunque l'ambizione di aiutare il Ministro a giocare meglio il ruolo di regia in sede nazionale che ha già mostrato di voler svolgere fin dall'inizio del suo mandato.

Paolo COVA (PD) giudica positivamente il lavoro svolto con la risoluzione, ricordando le difficoltà che l'Italia ha incontrato sin dall'inizio del processo di riforma della PAC e con il taglio strutturale delle risorse finanziarie.

Condivide appieno le linee strategiche che sono state portate avanti dalla Commissione, specialmente per la loro visione prospettica di lungo termine. Ritiene particolarmente meritoria l'attenzione dedicata alla zootecnia per assicurare alimenti proteici ai cittadini con un investimento di lungo periodo. In tale ambito, apprezza la sottolineatura in favore dello sviluppo della zootecnia estensiva, bovina e anche ovi-caprina, valorizzando i territori montani e collinari, nonché in favore dell'olivicoltura, da cui dipende un importante prodotto tipico italiano.

In tal senso, ritiene che il lavoro svolto si muova nel senso della valorizzazione delle indicazioni del Ministro, che auspica possano essere ulteriormente valorizzate con il disegno di legge collegato e con

l'iniziativa « Campolibero », che andranno a completare il disegno della PAC. Auspica al riguardo che anche su tali provvedimenti si possa svolgere un buon lavoro.

Franco BORDO (SEL) deve evidenziare con rammarico il fatto che si arriva a discutere una risoluzione in Commissione sull'applicazione della PAC avendo mancato l'obiettivo di svolgere un dibattito in Assemblea su mozioni, così come era nelle intenzioni dei gruppi, in considerazione dell'importanza dell'argomento per il settore agroalimentare e del peso che una pronuncia della Camera avrebbe potuto avere nella interlocuzione del Governo con le regioni. Nonostante ciò, il suo gruppo non si è sottratto al lavoro sulla risoluzione, pur volendo mantenere vivo tale rilievo critico.

In ogni caso, considerato che il confronto con le regioni non si è concluso e rimanendo nel solco della risoluzione, richiama l'attenzione del Ministro e ne sollecita l'azione sugli aspetti relativi agli aiuti accoppiati e al relativo *plafond*. Ritiene infatti che si dovrebbe venire incontro alla richiesta delle regioni e delle organizzazioni agricole affinché venga utilizzato l'intero *plafond* del 15 per cento consentito, per poter erogare gli aiuti necessari a tutelare e valorizzare le produzioni che assicurano maggiore occupazione e a rafforzare le filiere agroalimentari strategiche. Inoltre, come già indicato dal Ministro, ritiene necessario perseguire l'obiettivo di utilizzare tutte le risorse che è possibile destinare ai giovani agricoltori, stante l'esigenza di un rinnovo generazionale dell'agricoltura italiana.

Fermo restando che per la sua formazione politica e culturale valuta positivamente l'attenzione rivolta alla zootecnia estensiva e di montagna, sollecita infine il Governo a tenere nel debito conto il fatto che se si vuole che la zootecnia rimanga un settore strategico non è possibile sottrarre risorse importanti alla zootecnia « classica », della pianura padana, che assicura importanti livelli occupazionali e produttivi.

In conclusione, sottolinea che la risoluzione sollecita il Governo ad adoperarsi affinché il sistema dei pagamenti degli aiuti della PAC sia migliorato nella sua operatività e, come sempre richiesto dalla sua parte politica, a risolvere il problema dell'accesso al credito delle imprese agricole.

Roberto CAON (LNA) osserva che le scelte nazionali per l'attuazione della PAC sono oggetto di un negoziato complesso tra il Ministro e le regioni, rispetto al quale la risoluzione si pone in contraddizione. Ritiene pertanto che, più che sul merito, la critica che si deve muovere al documento in esame è soprattutto relativa al metodo e ai tempi dell'intervento parlamentare. Il documento infatti si colloca in un momento non opportuno rispetto all'interlocuzione tra Stato e regioni.

Per questi motivi, la sua parte politica è contraria alla risoluzione in discussione.

Colomba MONGIELLO (PD) osserva che la presente risoluzione è il segno di un impegno duraturo del Parlamento, che non poteva esimersi dall'esercitare il suo ruolo di indirizzo politico nella definizione della cornice italiana della PAC. La Commissione Agricoltura ha inteso pertanto – con la partecipazione dei gruppi e la collaborazione del Ministero – esprimere una visione complessiva del sistema agroalimentare italiano, individuando i temi e i settori strategici sui quali investire nel prossimo periodo di programmazione. La Commissione si è ovviamente mossa, come sottolineato dal Presidente, nel contesto istituzionale proprio del Parlamento, ciò che ha anche consentito di superare il rischio di visioni localistiche.

In conclusione, ricordando di essersi personalmente pronunciata contro il cosiddetto « spezzatino », deve rilevare che la risoluzione configura l'impianto del primo pilastro della PAC verso le filiere di qualità caratterizzanti il *made in Italy*, una scelta consapevole, anche sofferta, discussa sulla base di simulazioni e di valutazioni sui diversi tipi di impresa, che ha portato anche a considerare l'esigenza di assicu-

rare la tenuta di interi territori. Nel ringraziare in particolare il rappresentante del suo gruppo in Commissione, sottolinea che il positivo risultato è stato possibile anche grazie ad una visione complessiva del settore agroalimentare, che unifica le diverse scelte nell'obiettivo di non mandare dispersa alcuna risorsa. Ricorda infine che la risoluzione non interviene sul secondo pilastro della PAC, ma indica linee complessive per il recupero di quanto è mancato negli anni precedenti, sulla base di una conoscenza profonda del settore e dei territori.

Marco CARRA (PD), nel riprendere le considerazioni del collega Bordo sulla zootecnia cosiddetta « classica », ritiene che da una lettura disattenta della risoluzione tale comparto potrebbe apparire trascurato, pur producendo occupazione e reddito. Tale lettura non è corretta, in quanto la risoluzione richiama esplicitamente nelle premesse il documento di proposta del Ministero presentato alle regioni lo scorso 8 maggio e nel primo impegno, alla lettera e), si limita a lanciare uno stimolo per un confronto ulteriore tra Governo e regioni su alcuni comparti. Al riguardo, ritiene che il Ministero abbia svolto un buon lavoro, nel momento in cui ha avanzato una proposta sulla quale spetta ora alle regioni trovare una posizione di sintesi.

Stigmatizza pertanto le dichiarazioni dell'assessore all'agricoltura della regione Lombardia, circa una presunta invasione di campo da parte del Parlamento, alle quali il Presidente della Commissione ha giustamente replicato. Rileva infatti che la Commissione sta svolgendo un positivo lavoro di indirizzo al Governo, che si pone come complementare alla proposta del Governo e contribuisce a meglio precisarla e a dare ad essa più autorevolezza.

Concorda con il collega Cova nell'evidenziare l'importanza dei successivi passaggi che interesseranno le politiche agricole, dal disegno di legge collegato e all'iniziativa « Campolibero ».

In conclusione ribadisce la positività dell'azione parlamentare in relazione all'attuazione della PAC.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) giudica complessivamente positivo l'operato della Commissione, che ha permesso di raggiungere un compromesso accettabile soprattutto rispetto ai modelli seguiti in passato. In particolare, accoglie la scelta del modello irlandese di convergenza e verso le scelte sul sostegno accoppiato.

Deve tuttavia osservare con rammarico che la sua richiesta di esprimere un indirizzo più chiaro sulle opzioni, previste a livello europeo come facoltative, relative al pagamento per i piccoli agricoltori, al pagamento redistributivo e all'applicazione del cosiddetto *capping* non è stata recepita. Annunciando la presentazione di appositi emendamenti per la decisa applicazione di tali strumenti, che consentono una effettiva redistribuzione delle risorse, chiede al Governo quale posizione intenda assumere su questi temi e, in generale, sul tema dell'agricoltura contadina, sottolineando che si tratta di un tema sul quale è spesso intervenuto il Commissario Ciolos e che dovrebbe caratterizzare l'indirizzo agricolo del Paese. Esprime invece apprezzamento per il sostegno alle culture proteiche e ai giovani agricoltori.

In conclusione, si riserva di valutare l'intervento del Ministro per decidere il suo voto sulla risoluzione in esame.

Gian Pietro DAL MORO (PD), nel rilevare preliminarmente che la posizione da lui tenuta nel dibattito sulla riforma della PAC è critica nei confronti della procedura seguita, ricorda in generale che l'Italia si trova nella attuale condizione a causa della sua presenza carente in Europa negli anni precedenti; manifesta pertanto sorpresa per le recenti dichiarazioni di esponenti di partiti che sono stati alla guida del Ministero agricolo per anni.

La soluzione individuata con la risoluzione odierna tampona parzialmente una situazione che non lo vede particolarmente soddisfatto. A suo giudizio, come avvenuto a livello dell'Unione europea con

il nuovo ruolo riconosciuto al Parlamento europeo dal trattato di Lisbona, anche in sede nazionale il Parlamento avrebbe dovuto esercitare un ruolo diverso. Ricorda in proposito di aver esplicitamente sollecitato l'apertura di un confronto « trilaterale » tra il Parlamento, il Governo e le regioni. Ciò non per mancanza di fiducia nei confronti del Ministero, che anzi ora con il Ministro Martina ha dimostrato un oggettivo cambio di passo, ma per rafforzare la posizione nazionale rispetto agli interessi territoriali legittimamente rappresentati dalle regioni, laddove un confronto che si svolge solo tra Governo e regioni rischia di portare a una mediazione al ribasso. Giudica pertanto positivamente la posizione del Ministro Martina, che ha avanzato una proposta alle regioni, sottolineato che attende una risposta condivisa da tutte le regioni.

In questo senso, si avverte ora un disegno complessivo, che in precedenza sembrava mancare. L'agricoltura è un tema importante, come il turismo, e in tale direzione la sua parte politica ritiene che si debbano combattere gli abusi e le malefatte connessi all'EXPO 2015, ma che si debba difendere l'evento. Per questo sui temi in discussione tutti sono partiti da posizioni diverse, ma hanno poi rinunciato ad affermare tutte le rispettive indicazioni per pervenire ad un indirizzo comune, che in parte rimedia alle carenze sinora maturate nel dibattito. Avrebbe preferito che la discussione in Parlamento si fosse svolta prima per rafforzare la posizione del Governo, che comunque, dopo il succedersi di cinque ministri in cinque anni, con il Ministro Martina ha fatto registrare un evidente cambiamento di attenzione verso l'agroalimentare, che appare uno dei fattori principali di sviluppo economico. A tale riguardo, cita l'esempio che viene dalla Francia, dove il rappresentante degli allevatori è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica.

Rileva poi, ringraziando per la disponibilità degli uffici del Ministero agricolo, che al dibattito è mancato un quadro di riferimento complessivo, in particolare per gli aiuti accoppiati, basato sui dati relativi

al numero dei beneficiari dei pagamenti e al preciso ammontare delle risorse. Tali dati in effetti dipenderanno da alcune variabili e in particolare dal numero di domande che saranno presentate. Il primo anno di applicazione della riforma consentirà quindi una prima valutazione delle scelte compiute, che potranno essere modificate anche ogni anno. Chiede perciò al Governo l'impegno ad effettuare con il Parlamento un monitoraggio sull'applicazione della riforma e a rendere pubblici, anche sul *web*, i dati relativi ai pagamenti e al loro andamento rispetto alle varie filiere.

In merito al sostegno accoppiato, ricordando le discussioni intervenute tra i gruppi circa il ruolo e il futuro dei diversi settori interessati, rileva che naturalmente l'allargamento della platea dei beneficiari determina una riduzione delle risorse destinate a ciascuno di essi. Si rischia quindi di penalizzare settori strategici. Si riferisce in particolare alla zootecnia, e soprattutto a quella intensiva definita « classica » dal collega Bordo, che rischia oggettivamente di pagare conseguenze pesanti. Al riguardo, ferma restando l'esigenza di sostenere l'allevamento e in generale l'agricoltura di montagna, desidera ricordare che quella zootecnia, soprattutto in regioni come la Lombardia e il Veneto, assicura importanti quote di reddito e dà luogo ad una filiera economicamente importante. In questo senso, invita il Governo a scelte prudenti.

Laura VENITTELLI (PD) osserva preliminarmente che la risoluzione è l'atto politico con il quale la Commissione esprime la sua visione dell'agricoltura, indicando l'esigenza di valorizzare alcuni settori che rappresentano « bandiere » per il *made in Italy* attraverso lo strumento del sostegno accoppiato. Al riguardo, ritiene che tra i settori a cui dedicare tale attenzione particolare vada incluso anche il bieticolo-saccarifero, finalità per la quale ha presentato apposito emendamento.

Ricorda in proposito le difficoltà di approvvigionamento della materia prima che incontrano i quattro impianti nazio-

nali di trasformazione, che saranno acuite con l'anticipo al 2017 della fine del regime delle quote zucchero. Al riguardo, segnala che si tratta di impianti distribuiti sul territorio nazionale e che quindi la sua richiesta non ha carattere localistico e neppure mira solo al sostegno della filiera, ma è ispirata alle stesse ragioni di fondo che hanno portato all'indicazione nella risoluzione di altri settori, che ruotano intorno ad una visione del modello agroalimentare italiano. Un aiuto alla produzione di zucchero bianco da barbabietola avrebbe anche lo scopo di diminuire la forte dipendenza dall'estero e dallo zucchero di canna.

Luca SANI (PD), *presidente*, dichiara quindi chiusa la discussione sulle linee generali.

Il Ministro Maurizio MARTINA ringrazia la Commissione e i gruppi per il contributo che intendono apportare con la risoluzione alla definizione delle misure di attuazione della PAC e sottolinea l'importanza del passaggio parlamentare odierno, che non considera rituale, in quanto fornisce orientamenti importanti per il successivo confronto con le regioni e con il mondo associativo. Ritiene anche corretta la tempistica seguita, in quanto la discussione della risoluzione si inserisce tra la presentazione del documento del Ministero, che la scorsa settimana ha fornito gli elementi fondamentali delle scelte da compiere sulla base di una prima fase di confronto con le regioni, e l'inizio della seconda e conclusiva fase dello stesso confronto. Ritiene inoltre la risoluzione uno strumento valido, anche senza il passaggio in Assemblea, per sviluppare il percorso che si è accelerato nell'ultimo mese e mezzo. Nel segnalare che molti Paesi europei non hanno concluso la definizione delle misure di attuazione della PAC, rileva che il metodo seguito finora rappresenta per l'Italia una novità non solo dal punto di vista temporale. Infatti, con la formalizzazione di un testo base, che constata che la Commissione ha apprezzato, il Governo ha inteso non limi-

tarsi a costruire un campo da gioco per il confronto, ma assumersi la responsabilità di formulare una proposta e indicare un tracciato, con ampia disponibilità a discutere per individuare eventuali soluzioni migliorative e senza la pretesa di aver individuato risposte risolutive. Ha pertanto chiesto alle regioni, lanciando in qualche modo una sfida virtuosa, di arrivare al confronto non appena saranno pronte con proposte migliorative, purché unitarie. In questo senso, mentre comprensibilmente nella prima fase le regioni hanno espresso le loro esigenze territoriali, nella seconda fase occorre compiere un salto di qualità e arrivare a una sintesi.

Sottolinea positivamente che alcuni punti qualificanti del documento ministeriale, come la *black list*, la questione decisiva del capping e il sostegno ai giovani, appaiano rafforzati nella risoluzione. Ricorda che una delle questioni strategiche che riguardano il mondo agricolo, da affrontare anche con i prossimi provvedimenti legislativi, in qualche modo collaterali alla PAC, riguarda il problema generazionale e demografico, posto che l'Italia si pone sopra la media europea per quanto riguarda gli agricoltori con più di 60 anni e al di sotto per quanto concerne i giovani con meno di 35 anni.

Con riferimento al sostegno accoppiato, esprime apprezzamento per l'attenzione che la risoluzione riserva alla complessa questione della zootecnia e all'olivicoltura in quanto assi di sviluppo strategico per l'agricoltura italiana.

Concorda con l'onorevole Dal Moro sull'opportunità di prevedere un aggiustamento delle politiche di attuazione dopo una prima fase di avvio e ricorda in proposito che il documento ministeriale prevede una prima valutazione nel 2016 dell'impatto delle decisioni assunte, ciò che apre a un cambiamento del lavoro dei prossimi anni e a una prospettiva di correzione delle scelte compiute.

In relazione alle osservazioni dell'onorevole Zaccagnini ritiene che alcuni spunti, come gli interventi a favore della zootecnia estensiva e dell'agricoltura di montagna, siano già presenti nel documento di propo-

sta presentato. Non sottovaluta l'importanza dell'agricoltura contadina, pur osservando che la normativa europea prevede requisiti soggettivi solo in relazione ai giovani agricoltori. Ritiene in ogni caso opportuna una riflessione per portare avanti anche in questo caso un lavoro di qualità.

Condivide l'esigenza espressa dall'onorevole Bordo sulla centralità dell'esigenza di assicurare la piena efficienza ed efficacia del sistema dei pagamenti degli aiuti europei e delle relative strutture amministrative. Si tratta pertanto di un tema sul quale si dovrà tornare a discutere.

Ribadisce, anche sulla base di colloqui avuti con esponenti delle regioni, il suo apprezzamento positivo per l'apporto che il Parlamento può dare al Governo per la definizione dell'accordo con le regioni su aspetti politici cruciali, soprattutto in quanto portatore di una visione nazionale; non si tratta certo di una forzatura e neppure incide sulle prerogative delle regioni. Ringrazia pertanto la Commissione per il lavoro svolto sinora. Desidera in ogni caso sottolineare che non è agevole cercare di tener conto di una visione nazionale e avere come sede di confronto quella della Conferenza Stato-regioni, posto che le regioni legittimamente svolgono un'azione nell'interesse del territorio che rappresentano.

Luca SANI (PD), *presidente*, avverte che si passerà ora alle deliberazioni.

Prendendo atto del parere favorevole del Governo sulla risoluzione, comunica che sono stati presentati quattro emendamenti (*vedi allegato*).

Laura VENITTELLI (PD) dichiara di ritirare l'emendamento presentato, sulle base delle assicurazioni fornite dal Ministro circa il mantenimento della proposta di base in merito agli aiuti accoppiati, che comprende una misura per la produzione bieticolo-saccarifera.

Luca SANI (PD), *presidente*, in merito agli emendamenti del collega Zaccagnini e senza entrare nel merito delle questioni poste, ricorda che la risoluzione è frutto di una lunga elaborazione che ha impegnato i

rappresentanti di tutti i gruppi e il Ministero. Si tratta quindi di un punto di equilibrio il più unitario possibile, fermo restando che ognuno dei colleghi avrebbe preferito vedere evidenziato qualche aspetto diverso o ulteriore. Manifesta pertanto apprezzamento per la collega Venitelli, che ha compreso tale impostazione, e invita il collega Zaccagnini, anche alla luce dell'intervento del Ministro Martina, a ritirare le sue proposte di modifica e a ragionare insieme sulla possibilità di andare nella direzione indicata con altri strumenti.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) accoglie l'invito del Presidente, al fine di dare maggior forza all'atto di indirizzo, sul quale voterà favorevolmente. Riteneva in ogni caso necessario lasciare agli atti la sua sollecitazione, anche per eventuali sviluppi futuri a seguito del monitoraggio sull'attuazione della PAC.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, manifesta il suo ringraziamento a tutti colleghi e in particolare al Presidente Sani per il lungo e proficuo percorso, che assicura un importante sostegno all'impostazione contenuta nel documento ministeriale, pur con il rammarico di non avere potuto esaminare le mozioni sull'argomento in Assemblea a causa dell'andamento dei suoi lavori. Ringrazia anche la struttura del Ministero delle politiche agricole, e in particolare i dottori Blasi, Assenza, Caputo e Ambrosio, per avere fornito una preziosa assistenza per chiarire numerosi aspetti tecnici.

Sottolinea quindi che la Commissione si è mossa nell'interesse generale del Paese senza lasciar prevalere interessi regionali o settoriali. Non a caso la prima firma in calce alla risoluzione è quella del presidente della Commissione seguita da quella del capogruppo del principale movimento di opposizione, proprio per rimarcare il desiderio di pervenire ad un risultato unitario.

Sottolinea inoltre la considerazione mostrata verso chi coltiva veramente la terra, in particolare nei settori che attual-

mente si trovano in maggiore difficoltà, guardando anche ai modelli di agricoltura multifunzionale. Richiama in proposito l'attenzione su un recente articolo di Carlo Petrini sul ruolo primario da riservare a chi davvero coltiva la terra e alleva animali, assicurando la produzione di alimenti sani e sicuri e al contempo la vitalità delle zone rurali e la salvaguardia e il presidio del territorio.

Senza entrare nel merito dei numerosi impegni contenuti nella risoluzione, osserva quindi che la risoluzione può contribuire al rafforzamento della proposta del Governo e che eventuali aggiustamenti saranno possibili con la valutazione prevista nel 2016.

Quanto agli aiuti accoppiati, ribadisce che il lavoro della Commissione è stato svolto sulla base e nel quadro del documento di proposta del Ministro e che la sottolineatura relativa alla zootecnia bovina da carne, al settore ovicaprino e all'olivicoltura intende solo valorizzare ulteriormente tali settori, per le condizioni di particolare difficoltà vissuta da tali settori.

Nella stessa cornice ci si è soffermati su altre importanti questioni, come quelle della definizione dell'agricoltore attivo, dei pagamenti minimi (affinché le pratiche burocratiche non siano più costose degli stessi pagamenti) e sui processi di semplificazione, ricordando in questo ambito il prezioso contributo del collega Bordo, che ha sollecitato la previsione di un impegno per il migliore funzionamento delle strutture amministrative deputate alla gestione della PAC. Ricorda altresì la costante attenzione verso il tema dell'agricoltura giovanile, con l'impegno a cercare di utilizzare tutte le risorse possibili, e per le zone svantaggiate. Infine, sottolinea la considerazione per alcune filiere, come quelle delle castagne e della frutta in guscio, del vino e del latte.

In conclusione, ringraziando i colleghi per avere ritirato le loro proposte di modifica, sottolinea nuovamente la qualità dell'accordo che il Governo, con il contributo del Parlamento, si appresta a sottoscrivere con le regioni, che assicurerà il futuro dell'agricoltura italiana, in vista del

quale potrà svolgere un ruolo importante anche il prossimo appuntamento dell'EXPO di Milano.

La Commissione approva la risoluzione n. 7-00373.

La seduta termina alle 10.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 10.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 15 maggio 2014, a pagina 204, prima colonna, dopo la terza riga, aggiungere le seguenti righe: « *Massimo FIORIO, *presidente*, avverte che se non vi sono obiezioni, le due risoluzioni all'ordine del giorno, vertendo sulla stessa materia, sono discusse congiuntamente. Così rimane stabilito. ».

ALLEGATO

Risoluzione 7-00373 Sani: Sull'attuazione a livello nazionale della riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020.**EMENDAMENTI**

Alla premessa, aggiungere i seguenti periodi:

in merito allo schema piccoli agricoltori: lo Stato membro può prevedere uno schema per i piccoli agricoltori che sostituisce tutti gli altri pagamenti diretti che spetterebbero all'agricoltore.

Il pagamento potrà essere pari al 25 per cento del pagamento medio nazionale per beneficiario o al pagamento medio nazionale ad ettaro per un numero massimo di cinque ettari. In alternativa, lo Stato membro può erogare un aiuto corrispondente a tutti gli altri pagamenti diretti a cui avrebbe diritto l'agricoltore; tale somma può essere calcolata annualmente o una sola volta con riferimento al 2015. Il premio per beneficiario deve comunque essere compreso tra 500 euro e 1.250 euro;

Conseguentemente, al primo impegno, aggiungere la seguente lettera:

i-bis) attivare lo schema esclusivo per i piccoli agricoltori che sostituisce gli altri pagamenti diretti, concedendo il contributo facoltativo forfettario massimo ammissibile di 1250 euro, permettendo l'adozione del regime semplificato di aiuti con la conseguente esenzione dall'obbligo di adottare misure di inverdimento (*greening*) e di rispetto della condizionalità.

2. Zaccagnini.

Alla premessa, aggiungere i seguenti periodi:

in merito al pagamento redistributivo: lo Stato membro può decidere, entro l'ago-

sto di ogni anno di applicazione del regolamento, di destinare fino al 30 per cento del massimale nazionale ai primi 30 ettari o alla dimensione media aziendale dello Stato membro, se questa è superiore a 30 ettari. Esso può decidere di applicare il pagamento a livello regionale. Rispetto alle proposte della Commissione, la novità è il pagamento redistributivo per i primi 30 ettari. Gli Stati membri possono usare fino al 30 per cento della dotazione nazionale per ridistribuirlo tra gli agricoltori per i loro primi 30 ettari; l'importo di questo pagamento non potrà essere superiore al 65 per cento del pagamento medio per ettaro. Se verrà applicato questo tipo di pagamento, l'effetto redistributivo sarà considerevole;

Conseguentemente, al primo impegno, aggiungere la seguente lettera:

i-bis) per il determinante sostegno alle aziende agricole di piccole e medie dimensioni, attivare il « pagamento redistributivo » (ovvero l'importo superiore per i primi 30 ettari delle aziende agricole) fino al 30 per cento della dotazione nazionale.

3. Zaccagnini.

Alla premessa, aggiungere i seguenti periodi:

In merito alla riduzione progressiva e al *capping*: lo Stato membro deve prevedere due scaglioni di pagamenti a cui

applicare la riduzione (da 150.000 a 300.000 euro ed oltre 300.000 euro). Tuttavia, esso può decidere di suddividerli ulteriormente e stabilirne le relative percentuali di riduzione, progressivamente crescenti e che possono arrivare al 100 per cento. Di fatto, il *capping* diventa facoltativo. Lo Stato membro può decidere di escludere dal calcolo dell'ammontare oggetto di riduzione le spese relative ai salari legati all'attività agricola, incluse le tasse ed i contributi previdenziali. Gli Stati membri che applicano il pagamento redistributivo e che utilizzano una certa percentuale (da stabilire) del massimale nazionale possono decidere di non applicare la riduzione progressiva e il *capping*;

Conseguentemente, al primo impegno, aggiungere la seguente lettera:

i-bis) prevedere la suddivisione e le relative ulteriori percentuali di riduzione possibili dei massimali dei pagamenti per la corretta applicazione del principio del capping (tetti massimi).

4. Zaccagnini.

Al primo impegno, lettera e), aggiungere il seguente numero:

4) settore bieticolo-saccarifero.

1. Venittelli.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO CULTURA DELLA LEGALITÀ, SCUOLA, UNIVERSITÀ E INFORMAZIONE .. 54

COMITATO CULTURA DELLA LEGALITÀ, SCUOLA, UNIVERSITÀ E INFORMAZIONE

Venerdì 16 maggio 2014.

Il Comitato Cultura della legalità, scuola, università e informazione si è riunito dalle 8.30 alle 11.05.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 3

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. Emendamenti C. 2373-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 4

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. C. 2373-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 5

ALLEGATO (*Documentazione depositata dal rappresentante del Governo*) 19

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 18

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. C. 2365 Governo (*Esame e rinvio*) 40

COMITATO DEI NOVE:

Decreto-legge 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. C. 2373 Governo, approvato dal Senato 42

XIII Agricoltura

RISOLUZIONI:

7-00373 Sani: Sull'attuazione a livello nazionale della riforma della politica agricola comune (PAC) (*Discussione e conclusione – Approvazione*) 43

ALLEGATO (*Emendamenti*) 52

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 51

ERRATA CORRIGE 51

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

COMITATO CULTURA DELLA LEGALITÀ, SCUOLA, UNIVERSITÀ E INFORMAZIONE .. 54

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,00



17SMC0002360